



Procedura di consultazione concernente il recepimento e l'attuazione dei regolamenti (UE) 2024/1351, (UE) 2024/1359, (UE) 2024/1349, (UE) 2024/1358 e (UE) 2024/1356 (Patto UE sulla migrazione e l'asilo) (Ulteriore sviluppo dell'acquis Dublino/Eurodac e Schengen)

Raffigurazione sinottica delle modifiche previste della legge federale

1. Primo progetto: Decreto federale che approva e traspone nel diritto svizzero gli scambi di note tra la Svizzera e l'UE concernenti il recepimento del regolamento (UE) 2024/1351 sulla gestione dell'asilo e della migrazione e del regolamento (UE) 2024/1359 concernente le situazioni di crisi e di forza maggiore nel settore della migrazione e dell'asilo

Modifica della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri e la loro integrazione (LStrl; RS 142.20)

Legge vigente o legge approvata dal Parlamento	Avamprogetto
<p><i>Art. 64a Allontanamento in base agli Accordi di associazione alla normativa di Dublino</i></p> <p>¹ Se in virtù delle disposizioni del regolamento (UE) n. 604/2013¹ un altro Stato vincolato da un accordo di associazione alla normativa di Dublino (cpv. 4) (Stato Dublino) è competente per lo svolgimento di una procedura d'asilo e d'allontanamento, la SEM emana una decisione di allontanamento nei confronti dello straniero che soggiorna illegalmente in Svizzera.</p> <p>² Il ricorso contro la decisione di allontanamento deve essere presentato entro cinque giorni feriali dalla notificazione. Esso non ha effetto sospensivo. Lo straniero può, entro il termine di ricorso, chiedere la concessione dell'effetto sospensivo. Il Tribunale amministrativo federale decide entro cinque giorni dalla ricezione della richiesta. Se l'effetto sospensivo non è accordato entro tale termine, l'allontanamento può essere eseguito.</p> <p>³ Il Cantone di soggiorno dell'interessato è competente per l'esecuzione dell'allontanamento e, se necessario, per il versamento e il finanziamento delle prestazioni di aiuto sociale o del soccorso d'emergenza.</p> <p>^{3bis} L'articolo 64 capoverso 4 è applicabile ai minorenni non accompagnati.</p>	<p><i>Art. 64a cpv. 1 – 2^{bis} e 3^{ter}</i></p> <p>¹ Se in virtù delle disposizioni del regolamento (UE) 2024/1351² un altro Stato vincolato da un accordo di associazione alla normativa di Dublino (cpv. 4) (Stato Dublino) è competente per lo svolgimento di una procedura d'asilo e d'allontanamento, la SEM emana una decisione di allontanamento nei confronti dello straniero che soggiorna illegalmente in Svizzera. Sono applicabili per analogia i termini di cui all'articolo 37 capoversi 1 e 3 LAsi³.</p> <p>^{1bis} Gli articoli 26 capoversi 2–5 e 26b LAsi si applicano per analogia alla procedura volta a determinare lo Stato Dublino competente per lo svolgimento di una procedura d'asilo e d'allontanamento.</p> <p>² Il ricorso contro la decisione di allontanamento deve essere presentato entro cinque giorni feriali dalla notificazione. I motivi del ricorso sono retti dall'articolo 43 paragrafo 1 del regolamento (UE) 2024/1351. Il ricorso non ha effetto sospensivo. Lo straniero può, entro il termine di ricorso, chiedere la concessione dell'effetto sospensivo. Il Tribunale amministrativo federale decide entro cinque giorni feriali dalla ricezione della richiesta. Se l'effetto sospensivo non è accordato entro tale termine, l'allontanamento può essere eseguito.</p>

¹ Regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giu. 2013, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (rifusione), versione della GU L 180 del 29.6.2013, pag. 31.

² Regolamento (UE) 2024/1351 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 mag. 2024 sulla gestione dell'asilo e della migrazione, che modifica i regolamenti (UE) 2021/1147 e (UE) 2021/1060 e che abroga il regolamento (UE) n° 604/2013, versione della GU L, 2024/1351 del 22.5.2024.

³ RS 142.31



Legge vigente o legge approvata dal Parlamento	Avamprogetto
<p>⁴ Gli Accordi di associazione alla normativa di Dublino sono elencati nell'allegato 1 numero 2.</p>	<p>^{2bis} Se l'effetto sospensivo è accordato, il Tribunale amministrativo federale decide entro cinque giorni feriali dal conferimento dell'effetto sospensivo.</p> <p>^{3ter} Se necessario, nel quadro della procedura di ricorso il Cantone si avvale di un interprete.</p>
<p><i>Art. 76a cpv. 1 e 3</i></p> <p>¹ L'autorità competente può incarcerare lo straniero per garantirne il trasferimento nello Stato Dublino competente per la procedura d'asilo, se nella fattispecie:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. indizi concreti fanno temere che lo straniero intenda sottrarsi all'esecuzione dell'allontanamento; b. la carcerazione è proporzionata; e c. non possono essere applicate efficacemente misure alternative meno coercitive (art. 28 par. 2 del regolamento [UE] n. 604/2013⁴). <p>³ Dall'ordine di carcerazione lo straniero può essere mantenuto in carcere o incarcerato per al massimo:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. sette settimane durante la preparazione della decisione inerente alla competenza per la domanda d'asilo; ciò comprende la presentazione all'altro Stato Dublino della richiesta di presa in carico, il termine entro il quale è attesa la risposta o l'accettazione implicita della richiesta, nonché l'allestimento della decisione e la sua notifica; b. cinque settimane durante la procedura prevista dall'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1560/2003⁵; c. sei settimane tra la notifica della decisione d'allontanamento o d'espulsione, o la fine dell'effetto sospensivo di un eventuale rimedio giuridico per l'impugnazione di una decisione di prima istanza d'allontanamento o d'espulsione, e il trasferimento dello straniero nello Stato Dublino competente, al fine di garantire l'esecuzione della decisione. 	<p><i>Art. 76a cpv. 1 lett. a e c e cpv. 3</i></p> <p>¹ L'autorità competente può incarcerare lo straniero per garantirne il trasferimento nello Stato Dublino competente per la procedura d'asilo, se nella fattispecie:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. indizi concreti fanno temere che lo straniero intenda sottrarsi all'esecuzione dell'allontanamento o costituisca una minaccia per la sicurezza e l'ordine pubblici; c. non possono essere applicate efficacemente misure alternative meno coercitive. <p>³ Dall'ordine di carcerazione lo straniero può essere mantenuto in carcere o incarcerato per al massimo:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. quattro settimane durante la preparazione della decisione inerente alla competenza per la domanda d'asilo; ciò comprende la presentazione all'altro Stato Dublino della richiesta di presa o ripresa in carico, il termine entro il quale è attesa la risposta o l'accettazione implicita della richiesta, nonché l'allestimento della decisione e la sua notifica; b. cinque settimane durante un'eventuale procedura di riesame della richiesta di presa o ripresa in carico; c. cinque settimane tra la notifica della decisione d'allontanamento o d'espulsione, o la fine dell'effetto sospensivo di un eventuale rimedio giuridico per l'impugnazione di una decisione di prima istanza d'allontanamento o d'espulsione, e il trasferimento dello straniero nello Stato Dublino competente, al fine di garantire l'esecuzione della decisione.
<p><i>Art. 81 cpv. 4 lett. b</i></p> <p>⁴ Le condizioni di carcerazione sono inoltre rette:</p> <ul style="list-style-type: none"> b. nei casi connessi a un trasferimento Dublino: dall'articolo 28 paragrafo 4 del regolamento (UE) n. 604/2013⁶; 	<p><i>Art. 81 cpv. 4 lett. b</i></p> <p>⁴ Le condizioni di carcerazione sono inoltre rette:</p> <ul style="list-style-type: none"> b. nei casi connessi a un trasferimento Dublino: dall'articolo 44 paragrafo 4 del regolamento (UE) 2024/1351⁷;
<p><i>Art. 109a cpv. 2 lett. b</i></p> <p>² Le autorità seguenti hanno accesso online ai dati del C-VIS:</p> <ul style="list-style-type: none"> b. la SEM: al fine di determinare lo Stato responsabile dell'esame di una domanda d'asilo in applicazione del regolamento (UE) n. 604/2013⁸, nonché nell'ambito dell'esame di una domanda d'asilo qualora il trattamento della domanda compete alla Svizzera; 	<p><i>Art. 109a cpv. 2 lett. b</i></p> <p>² Le autorità seguenti hanno accesso online ai dati del C-VIS:</p> <ul style="list-style-type: none"> b. la SEM: al fine di determinare lo Stato responsabile dell'esame di una domanda d'asilo in applicazione

⁴ Cfr. nota a piè di pagina relativa all'art. 64a cpv. 1.

⁵ Regolamento (CE) n. 1560/2003 della Commissione, del 2 set. 2003, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 343/2003 del Consiglio che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda d'asilo presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo, GU L 222 del 5.9.2003, pag. 3.

⁶ Cfr. nota a piè di pagina relativa all'art. 64a cpv. 1.

⁷ Cfr. nota a piè di pagina relativa all'art. 64a cpv. 1.

⁸ Cfr. nota a piè di pagina relativa all'art. 64a cpv. 1.

Legge vigente o legge approvata dal Parlamento	Avamprogetto
	del regolamento (UE) n. 2024/1351 ⁹ , nonché nell'ambito dell'esame di una domanda d'asilo qualora il trattamento della domanda compete alla Svizzera;
<p><i>Titolo prima dell'art. 111a</i></p> <p><i>Capitolo 14c:</i> <i>Protezione dei dati nell'ambito degli Accordi di associazione alla normativa di Schengen</i>¹⁰</p>	<p><i>Titolo prima dell'art. 111a</i></p> <p><i>Capitolo 14c:</i> <i>Protezione dei dati nell'ambito degli Accordi di associazione alla normativa di Schengen e di Dublino</i>¹¹</p>
<p><i>Art. 111a Comunicazione di dati</i></p> <p>¹ La comunicazione di dati personali alle autorità competenti di Stati vincolati da un accordo di associazione alla normativa di Schengen è parificata alla comunicazione di dati personali tra organi federali.</p> <p>² La SEM trasmette i dati personali di cui all'articolo 105 capoverso 2 all'agenzia dell'Unione europea responsabile della sorveglianza delle frontiere esterne Schengen, se quest'ultima ne necessita per lo svolgimento dei compiti di cui all'articolo 87 paragrafo 1 lettera b del regolamento (UE) 2019/1896¹². Tale comunicazione è parificata alla comunicazione di dati personali tra organi federali.</p>	<p><i>Art. 111a cpv. 1 e 3</i></p> <p>¹ La comunicazione di dati personali alle autorità competenti di Stati vincolati da un accordo di associazione alla normativa di Schengen e di Dublino è parificata alla comunicazione di dati personali tra organi federali.</p> <p>³ Lo scambio d'informazioni tra la SEM e le autorità competenti di altri Stati Dublino nel quadro dell'Accordo di associazione alla normativa di Dublino avviene tramite la rete di comunicazione elettronica dell'UE per la procedura Dublino.</p>
	<p><i>Art. 111a^{bis} Scambio di dati medici prima di un trasferimento nello Stato Dublino competente</i></p> <p>¹ In previsione di un trasferimento Dublino i dati medici disponibili riguardanti la persona interessata possono essere trattati e trasmessi allo Stato Dublino competente tramite la rete di comunicazione elettronica dell'UE per la procedura Dublino:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. se necessario ai fini delle cure o dei trattamenti medici della persona interessata; b. se lo scambio d'informazioni avviene esclusivamente tra operatori sanitari o persone vincolate dal segreto professionale o d'ufficio; e c. con il consenso esplicito dell'interessato o del suo rappresentante. <p>² Non occorre il consenso di cui al capoverso 1 lettera c se la trasmissione dei dati è necessaria per:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. proteggere la salute e la sicurezza pubbliche; b. tutelare interessi vitali della persona interessata o di terzi qualora, per motivi di salute o giuridici, non è possibile ottenere il consenso della persona interessata. <p>³ L'assenza del consenso secondo il capoverso 1 lettera c non osta al trasferimento Dublino.</p> <p>⁴ Il Consiglio federale disciplina i dettagli dello scambio d'informazioni nonché la durata della conservazione dei dati e la cancellazione degli stessi.</p>

⁹ Cfr. nota a piè di pagina relativa all'art. 64a cpv. 1.

¹⁰ Versione del FF 2021 674.

¹¹ Versione del FF 2021 674

¹² Cfr. nota a piè di pagina relativa all'art. 7 cpv. 1^{bis}.

Legge vigente o legge approvata dal Parlamento	Avamprogetto
	<p><i>Allegato</i></p> <p>L'allegato 1 numero 2 è sostituito dalla versione qui annessa.</p>
<p>2. Accordi di associazione alla normativa di Dublino</p> <p>Gli accordi di associazione alla normativa di Dublino comprendono:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Accordo del 26 ottobre 2004¹³ tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sui criteri e i meccanismi per determinare lo Stato competente per l'esame di una domanda di asilo presentata in uno degli Stati membri o in Svizzera (AAD); b. Accordo del 17 dicembre 2004¹⁴ tra la Confederazione Svizzera, la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sull'attuazione, l'applicazione e lo sviluppo dell'acquis di Schengen nonché sui criteri e i meccanismi per determinare lo Stato competente per l'esame di una domanda d'asilo presentata in Svizzera, in Islanda o in Norvegia; c. Protocollo del 28 febbraio 2008¹⁵ tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea e il Principato del Liechtenstein dell'accordo tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea relativo ai criteri e ai meccanismi che permettono di determinare lo Stato competente per l'esame di una domanda di asilo introdotta in uno degli stati membri o in Svizzera; d. Protocollo del 28 febbraio 2008¹⁶ tra la Confederazione Svizzera, la Comunità europea e il Principato del Liechtenstein sull'adesione del Principato del Liechtenstein all'accordo tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea relativo ai criteri e ai meccanismi che permettono di determinare lo stato competente per l'esame di una domanda di asilo introdotta in uno degli stati membri o in Svizzera. 	<p style="text-align: right;"><i>Allegato 1</i> (art. 2 cpv. 4 e 64a cpv. 4)</p> <p>2. Accordi di associazione alla normativa di Dublino</p> <p>Gli accordi di associazione alla normativa di Dublino comprendono:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Accordo del 26 ottobre 2004¹⁷ tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea relativo ai criteri e ai meccanismi che permettono di determinare lo Stato competente per l'esame di una domanda di asilo introdotta in uno degli Stati membri o in Svizzera (AAD); b. Accordo del 17 dicembre 2004¹⁸ tra la Confederazione Svizzera, la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sull'attuazione, l'applicazione e lo sviluppo dell'acquis di Schengen nonché sui criteri e i meccanismi per determinare lo Stato competente per l'esame di una domanda d'asilo presentata in Svizzera, in Islanda o in Norvegia; c. Protocollo del 28 febbraio 2008¹⁹ tra la Confederazione Svizzera, la Comunità europea e il Principato del Liechtenstein dell'accordo tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea relativo ai criteri e ai meccanismi che permettono di determinare lo Stato competente per l'esame di una domanda di asilo introdotta in uno degli stati membri o in Svizzera; d. Protocollo del 28 febbraio 2008²⁰ tra la Confederazione Svizzera, la Comunità europea e il Principato del Liechtenstein sull'adesione del Principato del Liechtenstein all'accordo tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea relativo ai criteri e ai meccanismi che permettono di determinare lo stato competente per l'esame di una domanda di asilo introdotta in uno degli stati membri o in Svizzera; e. Protocollo del 27 giugno 2019²¹ tra la Confederazione Svizzera, l'Unione europea e il Principato del Liechtenstein dell'Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea relativo ai criteri e ai meccanismi che permettono di determinare lo Stato competente per l'esame di una domanda di asilo introdotta in uno degli Stati membri o in Svizzera riguardante l'accesso a Eurodac a fini di contrasto.

¹³ RS 0.142.392.68

¹⁴ RS 0.360.598.1

¹⁵ RS 0.142.393.141

¹⁶ RS 0.142.395.141

¹⁷ RS 0.142.392.68

¹⁸ RS 0.362.32

¹⁹ RS 0.142.393.141

²⁰ RS 0.142.395.141

²¹ RS 0.142.392.682

Modifica della legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi; RS 142.31)

Legge vigente	Avamprogetto
	<p><i>Art. 8b Altri obblighi nella procedura Dublino</i></p> <p>Nel quadro di una procedura Dublino gli altri obblighi del richiedente l'asilo sono retti dall'articolo 17 del regolamento (UE) 2024/1351²².</p>
<p><i>Art. 20²³</i></p>	<p><i>Art. 20 Risultato del controllo di sicurezza nella procedura Dublino</i></p> <p>Se dal controllo di sicurezza all'aeroporto secondo l'articolo 21a o nel centro della Confederazione secondo l'articolo 26 emerge che il richiedente l'asilo costituisce una minaccia per la sicurezza pubblica o per l'ordine pubblico non viene svolta una procedura Dublino.</p>
<p><i>Art. 22 cpv. 1^{ter} parte introduttiva</i></p> <p>^{1ter} La SEM autorizza l'entrata se la Svizzera è competente per lo svolgimento della procedura d'asilo in virtù del regolamento (UE) n. 604/2013²⁴ e:</p>	<p><i>Art. 22 cpv. 1^{ter}, frase introduttiva</i></p> <p>^{1ter} La SEM autorizza l'entrata se la Svizzera è competente per lo svolgimento della procedura d'asilo in virtù del regolamento (UE) 2024/1351²⁵ e: ...</p>
<p><i>Art. 26 cpv. 3 e 4</i></p> <p>³ La SEM informa il richiedente dei suoi diritti e doveri nella procedura d'asilo. Può interrogarlo sulla sua identità, sull'itinerario seguito e sommariamente sui motivi che lo hanno indotto a lasciare il suo Paese. La SEM può interrogare il richiedente su un eventuale traffico di migranti a scopo di lucro. Accerta con il richiedente se la domanda d'asilo è sufficientemente motivata. Se questa condizione non è adempiuta e il richiedente ritira la domanda, questa è stralciata senza formalità ed è avviata la procedura per il ritorno.</p> <p>⁴ Durante la fase preparatoria sono effettuati il confronto dei dati secondo l'articolo 102a^{bis} capoversi 2–3 e la verifica delle impronte digitali secondo l'articolo 102a^{ter} capoverso 1 ed è presentata la domanda di presa o ripresa in carico al competente Stato vincolato da un Accordo di associazione alla normativa di Dublino.</p>	<p><i>Art. 26 cpv. 3^{bis} – 3^{quater} e 4</i></p> <p>^{3bis} Il colloquio secondo l'articolo 22 del regolamento (UE) 2024/1351²⁶ precede la procedura Dublino (art. 26b). È oggetto di una registrazione audio e di una sintesi scritta. Il richiedente l'asilo dev'esserne informato in anticipo. La registrazione audio rientra tra gli atti che possono essere consultati sul posto.</p> <p>^{3ter} Il Consiglio federale può stabilire in quali casi è possibile esimersi in via eccezionale da una registrazione audio.</p> <p>^{3quater} Il Consiglio federale disciplina le modalità della registrazione audio e della sintesi scritta del colloquio secondo il capoverso 3^{bis}. Definisce nello specifico:</p> <ol style="list-style-type: none"> lo scopo e la tipologia della registrazione; il luogo e le modalità di conservazione e archiviazione della registrazione; le modalità del diritto di consultare gli atti; gli accessi alla registrazione; la procedura in caso di guasto tecnico o di registrazione errata. <p>⁴ Durante la fase preparatoria sono effettuati il confronto dei dati secondo l'articolo 102a^{bis} capoversi 2–3 e la verifica delle impronte digitali secondo l'articolo 102a^{ter} capoverso 1 ed è presentata la domanda di presa o ripresa in carico al competente Stato vincolato da un Accordo di associazione alla normativa di Dublino (Stato Dublino).</p>

²² Regolamento (UE) 2024/1351 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 mag. 2024 sulla gestione dell'asilo e della migrazione, che modifica i regolamenti (UE) 2021/1147 e (UE) 2021/1060 e che abroga il regolamento (UE) n° 604/2013, versione della GU L, 2024/1351, 22.5.2024.

²³ Abrogato dal n. I della LF del 25 set. 2015, con effetto dal 1° mar. 2019 (RU 2016 3101; 2018 2855; FF 2014 6917).

²⁴ Regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giu. 2013, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (rifusione), versione della GU L 180 del 29.6.2013, pag. 31.

²⁵ Cfr. nota a piè di pagina relativa all'art. 8b

²⁶ Cfr. nota a piè di pagina relativa all'art. 8b.

Legge vigente	Avamprogetto
<p><i>Art. 26b Procedura Dublino</i></p> <p>La procedura in vista di una decisione di cui all'articolo 31a capoverso 1 lettera b ha inizio con la presentazione della domanda a uno Stato Dublino di prendere o riprendere in carico il richiedente l'asilo. Dura fino al trasferimento nello Stato Dublino competente o fino alla sua interruzione e alla decisione relativa allo svolgimento di una procedura celere o ampliata.</p>	<p><i>Art. 26b cpv. 2</i></p> <p>² L'articolo 8 capoverso 3^{bis} non si applica alle domande di presa in carico secondo l'articolo 38 paragrafo 2 del regolamento (UE) 2024/1351.</p>
<p><i>Art. 31b cpv. 1 parte introduttiva</i></p> <p>¹ Il richiedente oggetto di una decisione negativa in materia di asilo e di una decisione di allontanamento passata in giudicato, prese da uno Stato vincolato da un accordo di associazione alla normativa di Dublino (Stato Dublino), può essere allontanato direttamente nel suo Stato d'origine o di provenienza, conformemente alle condizioni della direttiva 2001/40/CE²⁷, se:</p>	<p><i>Art. 31b cpv. 1, frase introduttiva</i></p> <p>¹ Il richiedente oggetto di una decisione negativa in materia di asilo e di una decisione di allontanamento passata in giudicato, prese da uno Stato Dublino, può essere allontanato direttamente nel suo Stato d'origine o di provenienza, conformemente alle condizioni della direttiva 2001/40/CE²⁸, se:</p>
<p><i>Art. 35a</i></p> <p>Se in virtù del regolamento (UE) n. 604/2013²⁹ l'esame della domanda d'asilo spetta alla Svizzera, la procedura d'asilo è ripresa, anche se la domanda è stata precedentemente stralciata.</p>	<p><i>Art. 35a</i></p> <p>Se in virtù del regolamento (UE) 2024/1351³⁰ l'esame della domanda d'asilo spetta alla Svizzera, la procedura d'asilo è ripresa, anche se la domanda è stata precedentemente stralciata.</p>
<p><i>Art. 37 cpv. 1 e 3</i></p> <p>¹ Nella procedura Dublino (art. 26b) le decisioni devono essere notificate entro tre giorni lavorativi dall'approvazione da parte dello Stato Dublino interessato dalla domanda di trasferimento secondo gli articoli 21 e 23 del regolamento (UE) n. 604/2013³¹.</p> <p>³ Se sussistono motivi validi e qualora si possa prevedere che la decisione sarà presa nel centro della Confederazione, i termini di cui ai capoversi 1 e 2 possono essere superati di alcuni giorni.</p>	<p><i>Art. 37 cpv. 1 e 3</i></p> <p>¹ Nella procedura Dublino (art. 26b) le decisioni devono essere notificate entro tre giorni lavorativi dall'approvazione da parte dello Stato Dublino interessato dalla domanda di trasferimento secondo gli articoli 39 e 41 del regolamento (UE) 2024/1351³².</p> <p>³ Se sussistono motivi validi e qualora si possa prevedere che la decisione sarà presa nel centro della Confederazione, il termine di cui al capoverso 1 può essere prolungato fino a cinque giorni lavorativi e il termine di cui al capoverso 2 può essere superato di alcuni giorni.</p>
<p><i>Art. 102a^{bis} cpv. 2^{quater} lett. c e d e cpv. 4</i></p> <p>^{2quater} La SEM trasmette parimenti i seguenti dati all'unità centrale:</p> <ul style="list-style-type: none"> c. se vi è la prova che un richiedente di cui la Svizzera è tenuta a trattare la domanda d'asilo in virtù del regolamento (UE) n. 604/2013 ha lasciato per almeno tre mesi il territorio degli Stati Dublino, la data della partenza; d. se l'allontanamento è eseguito con successo, la data dell'espulsione o della partenza del richiedente dal territorio degli Stati Dublino; 	<p><i>Art. 102a^{bis} cpv. 2^{quater} lett. c e d nonché cpv. 4</i></p> <p>^{2quater} La SEM trasmette parimenti i seguenti dati all'unità centrale:</p> <ul style="list-style-type: none"> c. se vi è la prova che un richiedente di cui la Svizzera è tenuta a trattare la domanda d'asilo in virtù del regolamento (UE) 2024/1351³³ ha lasciato per almeno tre mesi il territorio degli Stati Dublino, la data della partenza; d. <i>concerne soltanto i testi tedesco e francese</i>

²⁷ Direttiva 2001/40/CE del Consiglio, del 28 mag. 2001, relativa al riconoscimento reciproco delle decisioni di allontanamento dei cittadini di paesi terzi, GU L 149 del 2.6.2001, pag. 34.

²⁸ Direttiva 2001/40/CE del Consiglio del 28 mag. 2001 relativa al riconoscimento reciproco delle decisioni di allontanamento dei cittadini di paesi terzi, GU L 149 del 2.6.2001, pag. 34.

²⁹ Cfr. nota a piè di pagina relativa all'art. 22 cpv. 1^{ter}.

³⁰ Cfr. nota a piè di pagina relativa all'art. 8b.

³¹ Regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (rifusione), GU L 180 del 29.6.2013, pag. 31.

³² Cfr. nota a piè di pagina relativa all'art. 8b.

³³ Cfr. nota a piè di pagina relativa all'art. 8b.

Legge vigente	Avamprogetto
<p>⁴ I dati trasmessi all'unità centrale sono distrutti automaticamente dieci anni dopo il rilevamento delle impronte digitali. La SEM chiede all'unità centrale di distruggerli anzitempo non appena viene a conoscenza del fatto che uno Stato vincolato da un accordo di associazione alla normativa di Dublino ha nel frattempo concesso la cittadinanza a una persona i cui dati sono stati trasmessi dalla Svizzera alla banca dati Eurodac.</p>	<p>⁴ I dati trasmessi all'unità centrale sono distrutti automaticamente dieci anni dopo il rilevamento delle impronte digitali. La SEM chiede all'unità centrale di distruggerli anzitempo non appena viene a conoscenza del fatto che uno Stato Dublino ha nel frattempo concesso la cittadinanza a una persona i cui dati sono stati trasmessi dalla Svizzera alla banca dati Eurodac.</p>
<p><i>Art. 102b Comunicazione di dati personali a uno Stato vincolato da un accordo di associazione alla normativa di Dublino</i></p> <p>La comunicazione di dati personali alle autorità competenti di Stati vincolati da un accordo di associazione alla normativa di Dublino è parificata alla comunicazione di dati personali tra organi federali.</p>	<p><i>Art. 102b Comunicazione di dati personali a uno Stato Dublino</i></p> <p>¹ La comunicazione di dati personali alle autorità competenti di uno Stato Dublino è parificata alla comunicazione di dati personali tra organi federali.</p> <p>² Lo scambio d'informazioni tra la SEM e le autorità competenti di altri Stati Dublino nel quadro dell'Accordo di associazione alla normativa di Dublino avviene tramite la rete di comunicazione elettronica dell'UE per la procedura Dublino.</p>
<p><i>Art. 102c rubrica</i> <i>Comunicazione di dati personali a uno Stato non vincolato da un accordo di associazione a Dublino</i></p>	<p><i>Art. 102c, rubrica</i> <i>Comunicazione di dati personali a uno Stato non-Dublino</i></p>
<p><i>Art. 102g cpv. 2 e 3</i></p> <p>² La consulenza comprende segnatamente l'informazione dei richiedenti l'asilo sui loro diritti e obblighi nella procedura d'asilo.</p> <p>³ La consulenza comprende inoltre l'informazione sul meccanismo di denuncia di cui all'articolo 111 del regolamento (UE) 2019/1896³⁴.</p>	<p><i>Art. 102g cpv. 2 e 3</i></p> <p>² La consulenza comprende segnatamente:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. l'informazione dei richiedenti l'asilo sui loro diritti e obblighi nella procedura d'asilo; b. l'informazione sul meccanismo di denuncia di cui all'articolo 111 del regolamento (UE) 2019/1896³⁵; c. l'informazione sulla procedura Dublino di cui all'articolo 11 del regolamento (UE) 2024/1351³⁶. <p>³ <i>abrogato</i></p>
<p><i>Art. 106 cpv. 2</i></p> <p>² Rimangono salvi gli articoli 27 capoverso 3 e 68 capoverso 2.</p>	<p><i>Art. 106 cpv. 2</i></p> <p>² Rimangono salvi gli articoli 27 capoverso 3, 68 capoverso 2 e 107a capoverso 4.</p>
<p><i>Art. 107a cpv. 2 e 3</i></p> <p>² Il richiedente l'asilo può, entro il termine di ricorso, chiedere la concessione dell'effetto sospensivo.</p> <p>³ Il Tribunale amministrativo federale decide entro cinque giorni dalla ricezione della richiesta di cui al capoverso 2. Se l'effetto sospensivo non è accordato entro tale termine, l'allontanamento può essere eseguito.</p>	<p><i>Art. 107a cpv. 2–4</i></p> <p>² Il richiedente l'asilo può, entro il termine di ricorso, chiedere la concessione dell'effetto sospensivo. Il Tribunale amministrativo federale decide entro cinque giorni lavorativi dalla ricezione della richiesta.</p> <p>³ Se l'effetto sospensivo non è accordato entro tale termine, l'allontanamento può essere eseguito. Se l'effetto sospensivo è accordato, il Tribunale amministrativo federale decide entro il termine di cui all'articolo 109 capoverso 3.</p> <p>⁴ I motivi del ricorso sono retti dall'articolo 43 paragrafo 1 del regolamento (UE) 2024/1351³⁷.</p>

³⁴ Regolamento (UE) 2019/1896 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2019, relativo alla guardia di frontiera e costiera europea e che abroga i regolamenti (UE) n. 1052/2013 e (UE) 2016/1624, versione della GU L 295 del 14.11.2019, pag. 1.

³⁵ Regolamento (UE) 2019/1896 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 nov. 2019, relativo alla guardia di frontiera e costiera europea e che abroga i regolamenti (UE) n. 1052/2013 e (UE) 2016/1624, versione della GU L 295 del 14.11.2019, pag. 1.

³⁶ Cfr. nota a piè di pagina relativa all'art. 8b.

³⁷ Cfr. nota a piè di pagina relativa all'art. 8b.

Legge vigente	Avamprogetto
	<p><i>Art. 113a Misure di sostegno a favore degli Stati Schengen o Dublino</i></p> <p>Per sostenere gli Stati vincolati da un accordo di associazione alla normativa Schengen (Stati Schengen) o gli Stati Dublino, in particolare se esposti a pressione migratoria accresciuta, la Confederazione può adottare le misure seguenti:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. ammissione di gruppi di richiedenti l'asilo, per l'espletamento della procedura d'asilo; b. ammissione di rifugiati riconosciuti e apolidi provenienti da Stati Schengen o Stati Dublino; c. ammissione di cittadini di Stati terzi che soggiornano illegalmente nello spazio Schengen/Dublino, per l'esecuzione dell'allontanamento secondo la direttiva 2001/40/CE; d. versamento di contributi finanziari a singoli Stati Schengen o Dublino per misure riguardanti il settore della migrazione, la gestione delle frontiere e il settore dell'asilo in questi Stati o in Stati terzi; e. misure di sostegno operative e tecniche. <p>² Se adotta una misura di cui al capoverso 1 lettere a–d, il Consiglio federale definisce, nel quadro dei crediti autorizzati dall'Assemblea federale, il numero massimo di persone da ammettere nel quadro della misura in questione per anno civile nonché l'importo del possibile contributo finanziario.</p> <p>³ Il DFGP determina il numero di persone da ammettere e la data della loro ammissione. La SEM determina chi fa parte di un gruppo definito dal DFGP.</p> <p>⁴ All'infuori di questo numero massimo di persone definito dal Consiglio federale secondo il capoverso 2, il DFGP può decidere l'ammissione di gruppi di persone più piccoli in caso di eventi imprevedibili.</p> <p>⁵ La ripartizione delle persone di cui ai capoversi 1 lettere a–c e 4 tra i Cantoni è retta dall'articolo 27.</p> <p>⁶ La SEM decide in merito alle misure da adottare conformemente al capoverso 1 lettera e.</p>
<p><i>Art. 114 Trattati internazionali</i></p> <p>Al fine di implementare un credito quadro per la migrazione, approvato in virtù dell'articolo 91 capoverso 7 in combinato disposto con l'articolo 113 o dell'articolo 93 capoverso 1 lettera c e capoverso 2, il Consiglio federale può concludere trattati internazionali sul versamento di sussidi ad alcuni Stati membri dell'UE o a organizzazioni internazionali. Consulta previamente le Commissioni competenti.</p>	<p><i>Art. 114 Trattati internazionali</i></p> <p>¹ Il Consiglio federale può concludere trattati internazionali sul versamento di sussidi ad alcuni:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Stati membri dell'UE o a organizzazioni internazionali, nel quadro di un credito d'impegno per la migrazione, approvato in virtù dell'articolo 91 capoverso 7 in combinato disposto con l'articolo 113 o dell'articolo 93 capoverso 1 lettera c e capoverso 2, autorizzato dall'Assemblea federale. b. Schengen/Dublino, nel quadro di un credito d'impegno di solidarietà Schengen/Dublino, approvato in virtù dell'articolo 113a lettera d, autorizzato dall'Assemblea federale. <p>² Consulta previamente le Commissioni parlamentari competenti.</p>
	<p><i>Allegato</i></p> <p>L'allegato 1 è sostituito dalla versione qui annessa.</p>

Legge vigente	Avamprogetto
<p>Accordi di associazione alla normativa di Dublino</p> <p>Gli accordi di associazione alla normativa di Dublino comprendono:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Accordo del 26 ottobre 2004³⁸ tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sui criteri e i meccanismi per determinare lo Stato competente per l'esame di una domanda di asilo presentata in uno degli Stati membri o in Svizzera (AAD); b. Accordo del 17 dicembre 2004³⁹ tra la Confederazione Svizzera, la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sull'attuazione, l'applicazione e lo sviluppo dell'acquis di Schengen nonché sui criteri e i meccanismi per determinare lo Stato competente per l'esame di una domanda d'asilo presentata in Svizzera, in Islanda o in Norvegia; c. Protocollo del 28 febbraio 2008⁴⁰ tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea e il Principato del Liechtenstein dell'accordo tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea relativo ai criteri e ai meccanismi che permettono di determinare lo Stato competente per l'esame di una domanda di asilo introdotta in uno degli stati membri o in Svizzera; d. Protocollo del 28 febbraio 2008⁴¹ tra la Confederazione Svizzera, la Comunità europea e il Principato del Liechtenstein sull'adesione del Principato del Liechtenstein all'accordo tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea relativo ai criteri e ai meccanismi che permettono di determinare lo stato competente per l'esame di una domanda di asilo introdotta in uno degli stati membri o in Svizzera. 	<p style="text-align: right;"><i>Allegato 1</i> (art. 21 cpv. 3)</p> <p>Accordi di associazione alla normativa di Dublino</p> <p>Gli accordi di associazione alla normativa di Dublino comprendono:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Accordo del 26 ottobre 2004⁴² tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea relativo ai criteri e ai meccanismi che permettono di determinare lo Stato competente per l'esame di una domanda di asilo introdotta in uno degli Stati membri o in Svizzera (AAD); b. Accordo del 17 dicembre 2004⁴³ tra la Confederazione Svizzera, la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sull'attuazione, l'applicazione e lo sviluppo dell'acquis di Schengen nonché sui criteri e i meccanismi per determinare lo Stato competente per l'esame di una domanda d'asilo presentata in Svizzera, in Islanda o in Norvegia; c. Protocollo del 28 febbraio 2008⁴⁴ tra la Confederazione Svizzera, la Comunità europea e il Principato del Liechtenstein dell'accordo tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea relativo ai criteri e ai meccanismi che permettono di determinare lo Stato competente per l'esame di una domanda di asilo introdotta in uno degli stati membri o in Svizzera; d. Protocollo del 28 febbraio 2008⁴⁵ tra la Confederazione Svizzera, la Comunità europea e il Principato del Liechtenstein sull'adesione del Principato del Liechtenstein all'accordo tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea relativo ai criteri e ai meccanismi che permettono di determinare lo stato competente per l'esame di una domanda di asilo introdotta in uno degli stati membri o in Svizzera; e. Protocollo del 27 giugno 2019⁴⁶ tra la Confederazione Svizzera, l'Unione europea e il Principato del Liechtenstein dell'Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea relativo ai criteri e ai meccanismi che permettono di determinare lo Stato competente per l'esame di una domanda di asilo introdotta in uno degli Stati membri o in Svizzera riguardante l'accesso a Eurodac a fini di contrasto.

³⁸ RS 0.142.392.68

³⁹ RS 0.360.598.1

⁴⁰ RS 0.142.393.141

⁴¹ RS 0.142.395.141

⁴² RS 0.142.392.68

⁴³ RS 0.362.32

⁴⁴ RS 0.142.393.141

⁴⁵ RS 0.142.395.141

⁴⁶ RS 0.142.392.682

- 2. Secondo progetto 2: Decreto federale che approva e traspone nel diritto svizzero lo scambio di note tra la Svizzera e l'Unione europea concernente il recepimento del regolamento (UE) 2024/1349 che stabilisce una procedura di rimpatrio alla frontiera e che modifica il regolamento (UE) 2021/1148**

Nessuna modifica della legge.

3. Terzo progetto: Decreto federale che approva lo scambio di note tra la Svizzera e l'Unione europea concernente il recepimento del regolamento (UE) 2024/1358 che istituisce l'«Eurodac» per il confronto dei dati biometrici

Modifica della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI; RS 142.20)

Legge vigente o legge approvata dal Parlamento	Avamprogetto
<p><i>Art. 5 cpv. 1 lett. a^{bis47}</i></p> <p>¹ Lo straniero che intende entrare in Svizzera:</p> <p style="padding-left: 20px;"><i>a^{bis}</i>. se richiesto, dev'essere in possesso di un visto o di un'autorizzazione ai viaggi secondo il regolamento (UE) 2018/1240⁴⁸ (autorizzazione ai viaggi ETIAS);</p>	<p><i>Art. 5 cpv. 1 lett. a^{bis}, seconda nota a piè di pagina⁴⁹</i></p> <p>¹ Lo straniero che intende entrare in Svizzera:</p> <p style="padding-left: 20px;"><i>a^{bis}</i> se richiesto, dev'essere in possesso di un visto secondo il regolamento (CE) n. 810/2009⁵⁰ o di un'autorizzazione ai viaggi secondo il regolamento (UE) 2018/1240⁵¹ (autorizzazione ai viaggi ETIAS);</p>
<p><i>Art. 109k e nonché rubrica⁵²</i></p> <p style="text-align: center;"><i>Rilevamento e trasmissione dei dati nell'«Eurodac»</i></p> <p><i>Ex art. 111i</i></p> <p><i>Art. 111i</i></p> <p>¹ I posti di confine e le autorità di polizia dei Cantoni e dei Comuni rilevano senza indugio le impronte di tutte le dita agli stranieri di età superiore ai 14 anni che:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. entrano illegalmente in Svizzera da uno Stato non vincolato da un accordo di associazione alla normativa di Dublino; b. non vengono né respinti alla frontiera né trattenuti o incarcerati in vista del rinvio per l'intero periodo tra il fermo e l'allontanamento. <p>² Oltre alle impronte digitali sono raccolti i dati seguenti:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. il luogo e la data del fermo in Svizzera; b. il sesso della persona fermata; c. la data del rilevamento delle impronte digitali; d. il numero d'identificazione svizzero delle impronte digitali; e. la data della trasmissione dei dati all'unità centrale; f. il codice d'identificazione dell'operatore. 	<p><i>Art. 109k Sistema d'informazione Eurodac</i></p> <p>¹ In virtù del regolamento (UE) 2024/1358⁵⁴ il Sistema d'informazione Eurodac (Eurodac) contiene i dati personali dei cittadini di Stati terzi di età non inferiore a sei anni che:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. hanno depositato una domanda d'asilo; b. partecipano a una procedura di ammissione di gruppi di rifugiati o sono ammessi nel quadro di una siffatta procedura; c. sono stati salvati da un'emergenza in mare; d. hanno ottenuto una protezione provvisoria e fanno parte di un gruppo di persone bisognose di protezione; e. sono entrati illegalmente nello spazio Schengen da uno Stato non vincolato da un accordo di associazione alla normativa di Dublino (Stato non Dublino); f. soggiornano illegalmente nello spazio Schengen. <p>² Le seguenti categorie di dati vengono trasmesse all'Eurodac tramite un'interfaccia nazionale unica:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. i dati d'identità relativi ai cittadini di un Paese terzo interessati nonché i dati relativi ai documenti di viaggio e d'identità; b. le impronte digitali e l'immagine del volto; c. i dati relativi alle procedure e alle competenze negli Stati Schengen e negli Stati Dublino;

⁴⁷ Versione del FF 2022 3212

⁴⁸ Regolamento (UE) 2018/1240 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 settembre 2018, che istituisce un sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS) e che modifica i regolamenti (UE) n. 1077/2011, (UE) n. 515/2014, (UE) 2016/399, (UE) 2016/1624 e (UE) 2017/2226, GU L 236 del 19.9.2018, pag. 1; modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2021/1134, GU L 248 del 13.7.2021, pag. 11.

⁴⁹ FF 2022 3212

⁵⁰ Regolamento (CE) n. 810/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 lug. 2009 che istituisce un codice comunitario dei visti (codice dei visti), GU L 243 del 15.9.2009, pag. 1; modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2019/1155, GU L 188 del 12.7.2019, pag. 25.

⁵¹ Regolamento (UE) 2018/1240 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 set. 2018 che istituisce un sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS) e che modifica i regolamenti (UE) n. 1077/2011, (UE) n. 515/2014, (UE) 2016/399, (UE) 2016/1624 e (UE) 2017/2226, GU L 236 del 19.9.2018, pag. 1; modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2024/1358, GU L, 2024/1358 del 22.5.2024.

⁵² Versione del FF 2021 674

⁵⁴ Regolamento (UE) 2024/1358 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce l'«Eurodac» per il confronto dei dati biometrici ai fini dell'applicazione efficace dei regolamenti (UE) 2024/1351 e (UE) 2024/1350 del Parlamento europeo e del Consiglio e della direttiva 2001/55/CE del Consiglio e ai fini dell'identificazione dei cittadini di paesi terzi e apolidi il cui soggiorno è irregolare, e per le richieste di confronto con i dati Eurodac presentate dalle autorità di contrasto degli Stati membri e da Europol a fini di contrasto, che modifica i regolamenti (UE) 2018/1240 e (UE) 2019/818 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga il regolamento (UE) n. 603/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, GU L, 2024/1358 del 22.5.2024.⁵⁵

Legge vigente o legge approvata dal Parlamento	Avamprogetto
<p>³ I dati rilevati secondo i capoversi 1 e 2 sono trasmessi all'unità centrale entro 72 ore dal fermo. Se l'interessato è incarcerato per una durata superiore a 72 ore, la trasmissione dei dati deve avvenire prima della scarcerazione.</p> <p>⁴ Se lo stato delle dita dell'interessato impedisce il rilevamento dattiloscopico, le impronte digitali devono essere trasmesse all'unità centrale entro 48 ore dopo che il rilevamento sia nuovamente possibile con la qualità richiesta. Se lo stato di salute dell'interessato o misure adottate per motivi di salute pubblica impediscono il rilevamento dattiloscopico, le impronte digitali devono essere trasmesse all'unità centrale entro 48 ore dopo che il motivo dell'impedimento sia cessato.</p> <p>⁵ Se gravi problemi tecnici impediscono la trasmissione dei dati, è accordato un termine supplementare di 48 ore per adottare le misure necessarie al fine di garantire il funzionamento del sistema.</p> <p>⁶ I posti di confine e le autorità cantonali e comunali di polizia o competenti in materia di stranieri possono rilevare le impronte di tutte le dita agli stranieri di età superiore ai 14 anni che soggiornano illegalmente in Svizzera, al fine di verificare se hanno già presentato una domanda d'asilo in un altro Stato Dublino.</p> <p>⁷ I dati rilevati in base ai capoversi 1, 2 e 6 sono trasmessi alla SEM, che li inoltra all'unità centrale.</p> <p>⁸ I dati di cui ai capoversi 1 e 2 sono memorizzati nella banca dati Eurodac a cura dell'unità centrale e distrutti automaticamente 18 mesi dopo il rilevamento delle impronte digitali. La SEM chiede senza indugio all'unità centrale di distruggere anzitempo tali dati non appena viene a conoscenza del fatto che lo straniero:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. ha ottenuto un permesso di dimora in Svizzera; b. ha lasciato il territorio degli Stati Dublino; c. ha ottenuto la cittadinanza di uno Stato Dublino. <p>⁹ Le procedure di cui ai capoversi 1–8 sono rette dagli articoli 102b, 102c e 102e LAsi⁵³.</p>	<p>d. altri dati compresi i dati personali degni di particolare protezione secondo i capitoli II, III, IV e V del regolamento (UE) 2024/1358, riguardanti la persona e la sua identità.</p> <p>³ I dati di cui al capoverso 2 lettere a e b vengono registrati in modo automatizzato nell'archivio comune di dati di identità (CIR).</p>
<p><i>Art. 109l Comunicazione di dati Eurodac⁵⁵</i></p> <p>I dati personali registrati nell'Eurodac non possono essere comunicati a:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. uno Stato non vincolato da un accordo di associazione alla normativa di Dublino⁵⁶; b. organizzazioni internazionali; c. soggetti di diritto privato. 	<p><i>Art. 109l Registrazione, consultazione e trattamento dei dati nell'Eurodac</i></p> <p>¹ L'UDSC, le autorità in materia di immigrazione e le autorità di polizia dei Cantoni e dei Comuni rilevano senza indugio le impronte di tutte le dita, l'immagine del volto e gli altri dati previsti dal regolamento (UE) 2024/1358⁵⁷ degli stranieri di età non inferiore a sei anni che:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. entrano illegalmente in Svizzera da uno Stato non Dublino e non vengono né respinti alla frontiera né trattenuti o incarcerati in vista del rinvio per l'intero periodo tra il fermo e l'allontanamento; b. soggiornano illegalmente in Svizzera. <p>²Le competenti autorità cantonali nominano senza indugio una persona di fiducia che difenda durante il rilevamento dei dati biometrici gli interessi dello straniero minorenne non accompagnato.</p>

⁵³ RS 142.31

⁵⁵ Versione del FF 2021 674

⁵⁶ Tali Accordi sono elencati nell'all. 1 n. 2.

⁵⁷ Cfr. nota a piè di pagina relativa all'art. 109k cpv. 1.

Legge vigente o legge approvata dal Parlamento	Avamprogetto
	<p>³ I dati di cui all'articolo 109k capoverso 2 sono trasmessi all'unità centrale entro 72 ore dal fermo. Se la persona è incarcerata per una durata superiore a 72 ore, la trasmissione dei dati deve avvenire prima della scarcerazione.</p> <p>⁴ Se lo stato delle dita dell'interessato impedisce il rilevamento dattiloscopico, le impronte digitali devono essere trasmesse all'unità centrale entro 48 ore dopo che il rilevamento sia nuovamente possibile con la qualità richiesta. Se lo stato di salute dell'interessato o misure adottate per motivi di salute pubblica impediscono il rilevamento delle impronte digitali e dell'immagine del volto, queste devono essere trasmesse all'unità centrale entro 48 ore dopo che il motivo dell'impedimento sia cessato.</p> <p>⁵ I dati trasmessi secondo l'articolo 109k capoverso 2 sono registrati nell'Eurodac e i dati biometrici sono confrontati automaticamente con i dati che già vi si trovano. Il confronto si basa sull'immagine del volto unicamente se non è possibile basarsi sulle impronte digitali. Il risultato del confronto è comunicato alla SEM e alle autorità competenti.</p> <p>⁶ Se gravi problemi tecnici impediscono la trasmissione dei dati, è accordato un termine supplementare di 48 ore per adottare le misure necessarie al fine di garantire il funzionamento del sistema.</p> <p>⁷ Nel quadro dell'applicazione degli Accordi di associazione alla normativa di Dublino⁵⁸ la SEM è il Punto di accesso nazionale (NAP) ed è responsabile della trasmissione e del trattamento dei dati e della comunicazione con l'unità centrale.</p> <p>⁸ Se l'allontanamento è eseguito con successo, la SEM comunica all'unità centrale la data dell'espulsione o della partenza dal territorio degli Stati Dublino.</p> <p>⁹ I dati trasmessi sono memorizzati nell'Eurodac a cura dell'unità centrale e distrutti automaticamente cinque anni dopo il rilevamento biometrico. La SEM chiede senza indugio all'unità centrale di distruggere anzitempo tali dati non appena viene a conoscenza del fatto che lo straniero ha ottenuto la cittadinanza di uno Stato Dublino.</p> <p>¹⁰ Le autorità seguenti hanno accesso ai dati dell'Eurodac:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. la SEM: per l'adempimento dei compiti che le incombono in quanto unità nazionale ETIAS; b. la SEM, le rappresentanze e missioni svizzere all'estero, le autorità cantonali di migrazione competenti in materia di visti e le autorità comunali cui i Cantoni hanno delegato queste competenze, la Segreteria di Stato e la Direzione Politica del DFAE, nonché l'UDSC e i posti di confine delle autorità di polizia dei Cantoni: nell'ambito della procedura di rilascio dei visti per il soggiorno di breve durata. <p>¹¹ Gli articoli 102b, 102c e 102e LAsi⁵⁹ si applicano alle procedure di cui ai capoversi 1-8.</p>
	<p><i>Art. 109^{bis} 60 Comunicazione di dati dell'Eurodac</i></p> <p>¹ I dati personali registrati nel Sistema d'informazione Eurodac (art. 109k) non possono essere comunicati a Stati terzi, organizzazioni internazionali, enti privati o persone fisiche.</p> <p>² La SEM può tuttavia comunicare dati a uno Stato non vincolato da un accordo di associazione alla normativa di</p>

⁵⁸ Tali Accordi sono elencati nell'all. 1.

⁵⁹ RS 142.31

⁶⁰ FF 2021 674

Legge vigente o legge approvata dal Parlamento	Avamprogetto
	Schengen, se necessario per provare l'identità di cittadini di Stati terzi che soggiornano illegalmente in Svizzera ai fini del rimpatrio, purché siano rispettate le condizioni di cui all'articolo 50 del regolamento (UE) 2024/1358 ⁶¹ .
	<p><i>Art. 109^{l^{er}} Disposizioni esecutive relative all'Eurodac</i></p> <p>Il Consiglio federale disciplina:</p> <ol style="list-style-type: none"> a quali unità delle autorità federali di cui all'articolo 109^l capoversi 1 e 10 spettano le facoltà menzionate in tali disposizioni; la procedura di acquisizione dei dati dell'Eurodac da parte delle autorità di cui all'articolo 109^{l^{quater}} capoverso 2; i dati dell'Eurodac ai quali hanno accesso le autorità; le modalità relative alla sicurezza dei dati; la collaborazione con i Cantoni; la responsabilità del trattamento dei dati.
<p><i>Art. 111^j62</i></p> <p>¹ La SEM, quale punto di accesso nazionale, può confrontare sulla base degli articoli 9 e 10 del regolamento (UE) n. 603/2013⁶³ le impronte digitali con i dati registrati nel sistema centrale Eurodac ai fini della prevenzione, dell'individuazione e dell'investigazione di reati di terrorismo o altri reati gravi.</p> <p>² Le autorità seguenti possono chiedere, nell'ambito dei loro compiti legali, all'autorità nazionale di verifica di cui al capoverso 3 un confronto delle impronte digitali in Eurodac ai fini della prevenzione, dell'individuazione e dell'investigazione di reati di terrorismo o altri reati gravi:</p> <ol style="list-style-type: none"> fedpol; il Ministero pubblico della Confederazione; le autorità cantonali di polizia e di perseguimento penale. <p>³ La Centrale operativa e d'allarme di fedpol costituisce l'autorità nazionale di verifica ai sensi dell'articolo 6 del regolamento (UE) n. 603/2013. Verifica in particolare che le condizioni di cui all'articolo 20 del regolamento (UE) n. 603/2013 relative al confronto da parte delle autorità in Eurodac siano soddisfatte.</p> <p>⁴ Se queste condizioni sono soddisfatte, l'autorità nazionale di verifica avvia una consultazione in Eurodac. Il confronto delle impronte digitali in Eurodac avviene in modo automatizzato tramite il punto di accesso nazionale.</p> <p>⁵ In casi eccezionali di urgenza ai sensi dell'articolo 19 paragrafo 3 del regolamento (UE) n. 603/2013, l'autorità na-</p>	<p><i>Art. 109^{l^{quater}}68</i></p> <p><i>Confronto nell'Eurodac ai fini del perseguimento penale</i></p> <p>¹ Le autorità seguenti possono chiedere, nell'ambito dei loro compiti legali, all'autorità nazionale di verifica di cui al capoverso 2 un confronto delle impronte digitali e dell'immagine del volto o una consultazione tramite dati alfanumerici nell'Eurodac ai fini della prevenzione, dell'individuazione e dell'investigazione di reati di terrorismo o altri reati gravi ai sensi dell'articolo 12 capoverso 2 della legge sullo scambio di informazioni con gli Stati Schengen (LSIS):</p> <ol style="list-style-type: none"> fedpol; il SIC; il Ministero pubblico della Confederazione; le autorità cantonali di polizia e di perseguimento penale nonché le autorità di polizia delle Città di Zurigo, Winterthur, Losanna, Chiasso e Lugano. <p>² La Centrale operativa e d'allarme di fedpol costituisce l'autorità nazionale di verifica ai sensi dell'articolo 8 del regolamento (UE) 2024/1358⁶⁹. Verifica in particolare che le condizioni di cui all'articolo 33 del regolamento (UE) 2024/1358 relative al confronto da parte dell'autorità nell'Eurodac siano soddisfatte.</p> <p>³ Se queste condizioni sono soddisfatte, l'autorità nazionale di verifica avvia una consultazione nell'Eurodac. Il confronto delle impronte digitali e dell'immagine del volto o la consultazione tramite dati alfanumerici nell'Eurodac avviene in modo automatizzato tramite il punto di accesso.</p>

⁶¹ Cfr. nota a piè di pagina relativa all'art. 109^k cpv. 1.

⁶² Versione del FF 2021 741

⁶³ Regolamento (UE) n. 603/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che istituisce l'«Eurodac» per il confronto delle impronte digitali per l'efficace applicazione del regolamento (UE) n. 604/2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide e per le richieste di confronto con i dati Eurodac presentate dalle autorità di contrasto degli Stati membri e da Euro-pol a fini di contrasto, e che modifica il regolamento (UE) n. 1077/2011 che istituisce un'agenzia europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia (rifusione), versione della GU L 180 del 29.6.2013, pag. 1.

⁶⁸ FF 2021 741

⁶⁹ Cfr. nota a piè di pagina relativa all'art. 109^k cpv. 1.

Legge vigente o legge approvata dal Parlamento	Avamprogetto
<p>zionale di verifica può avviare immediatamente la consultazione e verificare solo a posteriori se sono soddisfatte tutte le condizioni.</p> <p>⁶ I seguenti reati sono considerati ai sensi dei capoversi 1 e 2:</p> <p>a. reati di terrorismo:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. pubblica intimidazione (art. 258 CP⁶⁴), 2. pubblica istigazione a un crimine o alla violenza (art. 259 CP), 3. sommossa (art. 260 CP), 4. atti preparatori punibili (art. 260^{bis} CP), 5. organizzazioni criminali e terroristiche (art. 260^{ter} CP), 6. messa in pericolo della sicurezza pubblica con armi (art. 260^{quater} CP), 7. finanziamento del terrorismo (art. 260^{quinqies} CP), 8. reclutamento, addestramento e viaggi finalizzati alla commissione di un reato di terrorismo (art. 260^{sexies} CP), 9. associazioni illecite (art. 275^{ter} CP), 10. divieto di organizzazioni (art. 74 della legge federale del 25 settembre 2015 sulle attività informative [LAIIn]⁶⁵), 11. reati ai sensi dell'articolo 2 della legge federale del 12 dicembre 2014⁶⁶ che vieta i gruppi «Al-Qaida» e «Stato islamico» nonché le organizzazioni associate, nonché 12. atti di violenza criminali volti a intimidire la popolazione o a costringere uno Stato o un'organizzazione internazionale a fare o ad omettere un atto; <p>b. reati gravi: i reati elencati nell'allegato 1 della legge del 12 giugno 2009⁶⁷ sullo scambio di informazioni con gli Stati Schengen.</p>	<p>⁴ In casi eccezionali di urgenza ai sensi dell'articolo 32 paragrafo 4 del regolamento (UE) 2024/1358, l'autorità nazionale di verifica può avviare immediatamente la consultazione e verificare solo a posteriori se sono soddisfatte tutte le condizioni.</p>
	<p><i>Art. 109^{quinqies}</i> <i>Verifica delle impronte digitali e dell'immagine del volto Eurodac</i></p> <p>¹ Un esperto controlla le impronte digitali in caso di risultato positivo della consultazione Eurodac e se necessario.</p> <p>² Un esperto controlla l'immagine del volto se la consultazione Eurodac si basa unicamente sull'immagine del volto e dà un risultato positivo.</p> <p>³ La SEM definisce le qualifiche di cui devono disporre gli esperti di cui ai capoversi 1 e 2.</p>

⁶⁴ RS 311.0

⁶⁵ RS 121

⁶⁶ RS 122

⁶⁷ RS 362.2

Legge vigente o legge approvata dal Parlamento	Avamprogetto
<p><i>Art. 110 cpv. 1⁷⁰</i></p> <p>¹ Il servizio comune di confronto biometrico (sBMS) previsto dai regolamenti (UE) 2019/817⁷¹ e (UE) 2019/818⁷² contiene elementi relativi alle caratteristiche biometriche (template biometrici) ottenuti dai dati biometrici registrati nei seguenti sistemi d'informazione Schengen/Dubliino:</p>	<p><i>Art. 110 cpv. 1, seconda nota a piè di pagina⁷³</i></p> <p>¹ Il servizio comune di confronto biometrico (sBMS) previsto dai regolamenti (UE) 2019/817⁷⁴ e (UE) 2019/818⁷⁵ contiene elementi relativi alle caratteristiche biometriche (template biometrici) ottenuti dai dati biometrici registrati nei seguenti sistemi d'informazione Schengen/Dubliino:</p>
<p><i>Art. 110c cpv. 1⁷⁶</i></p> <p>¹ Le autorità seguenti possono consultare i dati e i riferimenti registrati nel CIR per individuare le identità multiple di cittadini di Stati terzi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. l'ufficio SIRENE, se è presente un collegamento con una segnalazione nel SIS; b. l'AFD e le autorità cantonali di polizia nell'ambito dei loro compiti di controllo alle frontiere esterne Schengen, se è presente un collegamento con un fascicolo individuale dell'EES contenente i dati personali di cui agli articoli 16–18 del regolamento (UE) 2017/2226⁷⁷; c. la SEM, le rappresentanze svizzere all'estero e le missioni, le autorità cantonali di migrazione competenti in materia di visti e le autorità comunali cui i Cantoni hanno delegato queste competenze, la Segreteria di Stato e la Direzione politica del DFAE, l'AFD e i posti di confine delle polizie cantonali, se è presente un collegamento con un fascicolo individuale del C-VIS; d. la SEM, nell'ambito dell'adempimento dei propri compiti in veste di unità nazionale ETIAS, se è presente un collegamento con un fascicolo di domanda ETIAS contenente i dati di cui all'articolo 19 paragrafo 3 del regolamento (UE) 2018/1240⁷⁸. 	<p><i>Art. 110c cpv. 1 lett. e⁷⁹</i></p> <p>¹ Le autorità seguenti possono consultare i dati e i riferimenti registrati nel CIR per individuare le identità multiple di cittadini di Stati terzi:</p> <ul style="list-style-type: none"> e. la SEM, le autorità cantonali di migrazione e di polizia nonché l'UDSC nell'ambito dei loro compiti nel settore dell'asilo e degli stranieri in relazione all'accesso ai dati Eurodac, se è presente un collegamento con un fascicolo di dati personali secondo il regolamento (UE) 2024/1358⁸⁰.
<p><i>Art. 120d</i> Trattamento indebito di dati personali nei sistemi d'informazione⁸¹</p>	<p><i>Art. 120d lett. e⁸²</i></p> <p>È punito con la multa chi intenzionalmente, quale collaboratore di un'autorità competente per il trattamento dei dati, tratta i dati personali:</p>

⁷⁰ Versione del FF 2021 674

⁷¹ Cfr. nota a piè di pagina relativa all'art. 110 cpv. 1.

⁷² Cfr. nota a piè di pagina relativa all'art. 110 cpv. 1.

⁷³ FF 2021 674

⁷⁴ Regolamento (UE) 2019/817 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 mag. 2019, che istituisce un quadro per l'interoperabilità tra i sistemi di informazione dell'UE nel settore delle frontiere e dei visti e che modifica i regolamenti (CE) n. 767/2008, (UE) 2016/399, (UE) 2017/2226, (UE) 2018/1240, (UE) 2018/1726 e (UE) 2018/1861 del Parlamento europeo e del Consiglio e le decisioni 2004/512/CE e 2008/633/GAI del Consiglio, versione della GU L 135 del 22.5.2019, pag. 27.

⁷⁵ Regolamento (UE) 2019/818 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 mag. 2019, che istituisce un quadro per l'interoperabilità tra i sistemi di informazione dell'UE nel settore della cooperazione di polizia e giudiziaria, asilo e migrazione, e che modifica i regolamenti (UE) 2018/1726, (UE) 2018/1862 e (UE) 2019/816, GU L 135 del 22.5.2019, pag. 85, modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2024/1358, GU L, 2024/1358 del 22.5.2024.⁷⁶ Versione del FF 2021 674

⁷⁶ Versione del FF 2021 674

⁷⁷ Cfr. nota a piè di pagina relativa all'art. 103b cpv. 1.

⁷⁸ Cfr. nota a piè di pagina relativa all'art. 5 cpv. 1 lett. abis.

⁷⁹ FF 2021 674

⁸⁰ Cfr. nota a piè di pagina relativa all'art. 109k cpv. 1

⁸¹ Versione del FF 2021 674

⁸² FF 2021 674

Legge vigente o legge approvata dal Parlamento	Avamprogetto
<p>È punito con la multa chi intenzionalmente, quale collaboratore di un'autorità competente per il trattamento dei dati, tratta i dati personali:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. di ORBIS o del C-VIS per uno scopo diverso da quelli di cui agli articoli 109a–109d; b. dell'EES per uno scopo diverso da quelli di cui agli articoli 103c e 103d; c. del CIR per uno scopo diverso da quelli di cui agli articoli 110a–110d; d. del MID per uno scopo diverso da quelli di cui agli articoli 110f e 110g. 	<ul style="list-style-type: none"> e. dell'Eurodac per uno scopo diverso da quelli di cui agli articoli 109k–109l^{quater} della presente legge nonché agli articoli 102a^{bis}–102a^{quater} e 102c capoversi 5 e 6 LAsi.

Modifica della legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi; RS 142.31)

Legge vigente o legge approvata dal Parlamento	Avamprogetto
<p><i>Art. 99 rubrica e cpv. 1–4</i> <i>Esame dattiloscopico</i></p> <p>¹ Ai richiedenti l'asilo e alle persone bisognose di protezione sono rilevate le impronte di tutte le dita e scattate fotografie. Il Consiglio federale può stabilire eccezioni per minori di età inferiore ai 14 anni.</p> <p>² Le impronte digitali e le fotografie sono registrate, senza le corrispondenti generalità, in una banca dati gestita dall'Ufficio federale di polizia e dalla SEM.</p> <p>³ Le nuove impronte digitali sono confrontate con quelle della banca dati gestita dall'Ufficio federale di polizia.</p> <p>⁴ Se constatata una concordanza con un'impronta digitale già registrata, l'Ufficio federale di polizia ne informa la SEM, nonché le autorità cantonali di polizia interessate e il Corpo delle guardie di confine, indicando le generalità della persona interessata (cognome, nome, pseudonimi, data di nascita, sesso, numero di riferimento, numero personale, cittadinanza, numero di controllo del processo e Cantone di attribuzione). Per i rilevamenti fatti dalla polizia si comunicano inoltre, in forma cifrata, la data, il luogo e il motivo del rilevamento delle impronte digitali.</p>	<p><i>Art. 99 rubrica, cpv. 1–4</i> <i>Rilevamento e valutazione delle impronte digitali e dell'immagine del volto</i></p> <p>¹ Ai richiedenti l'asilo e alle persone bisognose di protezione di età non inferiore a sei anni sono rilevate le impronte di tutte le dita e l'immagine del volto. Il Consiglio federale può prevedere il rilevamento delle impronte digitali e dell'immagine del volto per minori di età inferiore ai sei anni.</p> <p>² Le impronte digitali e le immagini del volto sono registrate, senza le corrispondenti generalità, in una banca dati gestita da fedpol e dalla SEM.</p> <p>³ Le nuove impronte digitali e immagini del volto sono confrontate con quelle della banca dati gestita da fedpol.</p> <p>⁴ Se constatata una concordanza con un'impronta digitale o un'immagine del volto già registrata, fedpol ne informa la SEM, nonché le autorità cantonali di polizia interessate e il Corpo delle guardie di confine, indicando le generalità della persona interessata (cognome, nome, pseudonimi, data di nascita, sesso, numero di riferimento, numero personale, cittadinanza, numero di controllo del processo e Cantone di attribuzione). Per i rilevamenti fatti dalla polizia si comunicano inoltre, in forma cifrata, la data, il luogo e il motivo del rilevamento delle impronte digitali e dell'immagine del volto.</p>
<p><i>Art. 102a^{bis} Eurodac</i></p> <p>¹ La SEM, insieme all'unità centrale del sistema Eurodac, è competente nell'ambito dell'applicazione degli accordi di associazione alla normativa di Dublino⁸³.</p> <p>² La SEM trasmette i seguenti dati all'unità centrale entro 72 ore dalla presentazione della domanda:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. il luogo e la data della presentazione della domanda in Svizzera; b. il sesso della persona richiedente; c. le impronte digitali rilevate conformemente all'articolo 99 capoverso 1; d. la data del rilevamento delle impronte digitali; e. il numero d'identificazione svizzero delle impronte digitali; f. la data della trasmissione dei dati all'unità centrale; g. il codice d'identificazione dell'operatore. <p>^{2bis} Se lo stato delle dita dell'interessato impedisce il rilevamento dattiloscopico, le impronte digitali devono essere trasmesse all'unità centrale entro 48 ore dopo che il rilevamento sia nuovamente possibile con la qualità richiesta. Se</p>	<p><i>Art. 102a^{bis} Sistema d'informazione Eurodac</i></p> <p>¹ In virtù del regolamento (UE) 2024/1358⁸⁵ il Sistema d'informazione Eurodac (Eurodac) contiene i dati personali dei cittadini di Stati terzi di età non inferiore a sei anni che:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. hanno depositato una domanda d'asilo; b. partecipano a una procedura di ammissione di gruppi di rifugiati o sono ammessi nel quadro di una siffatta procedura; c. sono stati salvati da un'emergenza in mare; d. hanno ottenuto una protezione provvisoria e fanno parte di un gruppo di persone bisognose di protezione; e. sono entrati illegalmente nello spazio Schengen da uno Stato non Dublino; f. soggiornano illegalmente nello spazio Schengen. <p>² Le seguenti categorie di dati vengono trasmesse all'Eurodac tramite un'interfaccia nazionale unica:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. i dati d'identità relativi ai cittadini di un Paese terzo interessati nonché i dati relativi ai documenti di viaggio e d'identità;

⁸³ Acc. del 26 ott. 2004 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sui criteri e i meccanismi per determinare lo Stato competente per l'esame di una domanda di asilo presentata in uno degli Stati membri o in Svizzera (RS 0.142.392.68); Prot. del 28 feb. 2008 sulla partecipazione del Regno di Danimarca all'Acc. di associazione alla normativa di Dublino (RS 0.142.393.141); Acc. del 17 dic. 2004 tra la Confederazione Svizzera, la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sull'attuazione, l'applicazione e lo sviluppo dell'acquis di Schengen nonché sui criteri e i meccanismi per determinare lo Stato competente per l'esame di una domanda di asilo presentata in Svizzera, in Islanda o in Norvegia (RS 0.362.32).

⁸⁵ Regolamento (UE) 2024/1358 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce l'«Eurodac» per il confronto dei dati biometrici ai fini dell'applicazione efficace dei regolamenti (UE) 2024/1351 e (UE) 2024/1350 del Parlamento europeo e del Consiglio e della direttiva 2001/55/CE del Consiglio e ai fini dell'identificazione dei cittadini di paesi terzi e apolidi il cui soggiorno è irregolare, e per le richieste di confronto con i dati Eurodac presentate dalle autorità di contrasto degli Stati membri e da Europol a fini di contrasto, che modifica i regolamenti (UE) 2018/1240 e (UE) 2019/818 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga il regolamento (UE) n. 603/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, GU L, 2024/1358, 22.05.2024.⁸⁶ Tali Accordi sono elencati nell'all. 1.

Legge vigente o legge approvata dal Parlamento	Avamprogetto
<p>lo stato di salute dell'interessato o misure adottate per motivi di salute pubblica impediscono il rilevamento dattiloscopico, le impronte digitali devono essere trasmesse all'unità centrale entro 48 ore dopo che il motivo dell'impedimento sia cessato.</p> <p>^{2ter} Se gravi problemi tecnici impediscono la trasmissione dei dati, è accordato un termine supplementare di 48 ore per adottare le misure necessarie al fine di garantire il funzionamento del sistema.</p> <p>^{2quater} La SEM trasmette parimenti i seguenti dati all'unità centrale:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. se il richiedente è preso in carico conformemente al regolamento (UE) n. 604/2013⁸⁴, la data dell'arrivo in Svizzera; b. se il richiedente è ripreso in carico conformemente al regolamento (UE) n. 604/2013, la data dell'arrivo in Svizzera; c. se vi è la prova che un richiedente di cui la Svizzera è tenuta a trattare la domanda d'asilo in virtù del regolamento (UE) n. 604/2013 ha lasciato per almeno tre mesi il territorio degli Stati Dublino, la data della partenza; d. se l'allontanamento è eseguito con successo, la data dell'espulsione o della partenza del richiedente dal territorio degli Stati Dublino; e. se in virtù della clausola di sovranità del regolamento (UE) n. 604/2013 la Svizzera diventa volontariamente lo Stato Dublino competente per l'esame della domanda, la data di tale decisione. <p>³ I dati trasmessi sono registrati nella banca dati Eurodac e confrontati automaticamente con i dati che già vi si trovano. Il risultato del confronto è comunicato alla SEM.</p> <p>⁴ I dati trasmessi all'unità centrale sono distrutti automaticamente dieci anni dopo il rilevamento delle impronte digitali. La SEM chiede all'unità centrale di distruggerli anzitempo non appena viene a conoscenza del fatto che uno Stato vincolato da un accordo di associazione alla normativa di Dublino ha nel frattempo concesso la cittadinanza a una persona i cui dati sono stati trasmessi dalla Svizzera alla banca dati Eurodac.</p>	<ul style="list-style-type: none"> b. le impronte digitali e l'immagine del volto; c. i dati relativi alle procedure e alle competenze negli Stati Schengen e negli Stati Dublino; d. altri dati personali compresi i dati degni di particolare protezione secondo i capitoli II, III, IV e V del regolamento (UE) 2024/1358, riguardanti la persona e la sua identità. <p>³ I dati di cui al capoverso 2 lettere a e b vengono registrati in modo automatizzato nell'archivio comune di dati di identità (CIR).</p>
<p><i>Art. 102a^{ter} Verifica delle impronte digitali Eurodac</i></p> <p>¹ Un esperto in dattiloscopia controlla le impronte digitali in caso di risultato positivo della consultazione Eurodac.</p> <p>² La SEM definisce le qualifiche di cui deve disporre l'esperto in dattiloscopia.</p>	<p><i>Art. 102a^{ter} Registrazione, consultazione e trattamento dei dati nell'Eurodac</i></p> <p>¹ Nel quadro dell'applicazione degli Accordi di associazione alla normativa di Dublino⁸⁶ la SEM è il Punto di accesso nazionale (NAP) ed è responsabile della trasmissione e del trattamento dei dati e della comunicazione con l'unità centrale.</p> <p>² Le autorità seguenti possono registrare e consultare dati nell'Eurodac secondo il regolamento (UE) 2024/1358⁸⁷:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. la SEM, l'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC) e la polizia aeroportuale: per l'adempimento dei propri compiti nel settore dell'asilo;

⁸⁴ Regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (rifusione), versione della GU L 180 del 29.6.2013, pag. 31.

⁸⁶ Tali Accordi sono elencati nell'all. 1.

⁸⁷ Cfr. nota a piè di pagina relativa all'art. 102a^{bis} cpv. 1.

Legge vigente o legge approvata dal Parlamento	Avamprogetto
	<p>b. la SEM e le rappresentanze svizzere all'estero: per l'adempimento dei propri compiti nella procedura di ammissione di gruppi di rifugiati.</p> <p>³ Le autorità trasmettono i dati di cui all'articolo 102a^{bis} capoverso 2 all'unità centrale entro 72 ore dal loro rilevamento.</p> <p>⁴ Se lo stato delle dita dell'interessato impedisce il rilevamento dattiloscopico, le impronte digitali devono essere trasmesse all'unità centrale entro 48 ore dopo che il rilevamento sia nuovamente possibile con la qualità richiesta. Se lo stato di salute dell'interessato o misure adottate per motivi di salute pubblica impediscono il rilevamento delle impronte digitali e dell'immagine del volto, queste devono essere trasmesse all'unità centrale entro 48 ore dopo che il motivo dell'impedimento sia cessato.</p> <p>⁵ I dati trasmessi secondo l'articolo 102a^{bis} capoverso 2 sono registrati nell'Eurodac e confrontati automaticamente con i dati che già vi si trovano. Il confronto si basa sull'immagine del volto unicamente se non è possibile basarsi sulle impronte digitali. Il risultato del confronto è comunicato alla SEM.</p> <p>⁶ Se gravi problemi tecnici impediscono la trasmissione dei dati, è accordato un termine supplementare di 48 ore per adottare le misure necessarie al fine di garantire il funzionamento del sistema.</p> <p>⁷ La SEM trasmette parimenti i seguenti dati all'unità centrale:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. lo Stato Dublino competente, non appena quest'ultimo è stato determinato secondo il regolamento (UE) 2024/1351⁸⁸; b. se il richiedente è preso o ripreso in carico conformemente al regolamento (UE) 2024/1351, la data dell'arrivo in Svizzera; c. se vi è la prova che un richiedente di cui la Svizzera è tenuta a trattare la domanda d'asilo in virtù del regolamento (UE) 2024/1351 ha lasciato per almeno tre mesi il territorio degli Stati Dublino, la data della partenza; d. se l'allontanamento è eseguito con successo, la data dell'espulsione o della partenza del richiedente dal territorio degli Stati Dublino; e. se in virtù della clausola di sovranità del regolamento (UE) 2024/1351 o nell'ambito di una procedura di ammissione di gruppi di rifugiati (art. 56) la Svizzera diventa volontariamente lo Stato Dublino competente per l'esame della domanda o concede un titolo di soggiorno a una persona, la propria competenza; f. se non sono stati rispettati i termini per un trasferimento Dublino, lo Stato di nuova competenza. <p>⁸ I dati trasmessi all'unità centrale sono distrutti automaticamente al massimo dieci anni dopo il rilevamento dei dati biometrici. La SEM chiede all'unità centrale di distruggerli anzitempo non appena viene a conoscenza del fatto che uno Stato Dublino ha nel frattempo concesso la cittadinanza a una persona i cui dati sono stati trasmessi dalla Svizzera all'Eurodac.</p>

⁸⁸ Regolamento (UE) 2024/351 del Parlamento europeo e del Consiglio sulla gestione dell'asilo e della migrazione, che modifica i regolamenti (UE) 2021/1147 e (UE) 2021/1060 e che abroga il regolamento (UE) n. 604/2013, GU L, 2024/1351 del 22.5.2024.

Legge vigente o legge approvata dal Parlamento	Avamprogetto
<p><i>Art. 102a^{quater}</i>⁸⁹ <i>Confronto in Eurodac ai fini del perseguimento penale</i></p> <p>¹ La SEM, quale punto di accesso nazionale, può confrontare in virtù degli articoli 9 e 10 del regolamento (UE) n. 603/2013⁹⁰ le impronte digitali con i dati registrati nel sistema centrale Eurodac ai fini della prevenzione, dell'individuazione e dell'investigazione di reati di terrorismo o altri reati gravi.</p> <p>² Le autorità seguenti possono chiedere, nell'ambito dei loro compiti legali, all'autorità nazionale di verifica di cui al capoverso 3 un confronto delle impronte digitali in Eurodac ai fini della prevenzione, dell'individuazione e dell'investigazione di reati di terrorismo o altri reati gravi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. fedpol; b. il Ministero pubblico della Confederazione; c. le autorità cantonali di polizia e di perseguimento penale. <p>³ La Centrale operativa e d'allarme di fedpol costituisce l'autorità nazionale di verifica ai sensi dell'articolo 6 del regolamento (UE) n. 603/2013. Verifica in particolare che le condizioni di cui all'articolo 20 del regolamento (UE) n. 603/2013 relative al confronto da parte delle autorità in Eurodac siano soddisfatte.</p> <p>⁴ Se queste condizioni sono soddisfatte, l'autorità nazionale di verifica avvia una consultazione in Eurodac. Il confronto delle impronte digitali in Eurodac avviene in modo automatizzato tramite il punto di accesso nazionale.</p> <p>⁵ In casi eccezionali di urgenza ai sensi dell'articolo 19 paragrafo 3 del regolamento (UE) n. 603/2013, l'autorità nazionale di verifica può avviare immediatamente la consultazione e verificare solo a posteriori se sono soddisfatte tutte le condizioni.</p> <p>⁶ I seguenti reati sono considerati ai sensi dei capoversi 1 e 2:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. reati di terrorismo: i crimini e i delitti menzionati all'articolo 111j capoverso 6 lettera a LStr⁹¹; b. reati gravi: i reati elencati nell'allegato 1 della legge del 12 giugno 2009⁹² sullo scambio di informazioni con gli Stati Schengen. 	<p><i>Art. 102a^{quater}</i>⁹³ <i>Confronto nell'Eurodac ai fini del perseguimento penale</i></p> <p>¹ Le autorità seguenti possono chiedere, nell'ambito dei loro compiti legali, all'autorità nazionale di verifica di cui al capoverso 2 un confronto delle impronte digitali e delle immagini del volto o una consultazione tramite dati alfanumerici nell'Eurodac ai fini della prevenzione, dell'individuazione e dell'investigazione di reati di terrorismo o altri reati gravi secondo l'articolo 12 capoverso 2 della legge sullo scambio di informazioni con gli Stati Schengen (LSIS):</p> <ul style="list-style-type: none"> a. fedpol; b. il SIC; c. il Ministero pubblico della Confederazione; d. le autorità cantonali di polizia e di perseguimento penale nonché le autorità di polizia delle Città di Zurigo, Winterthur, Losanna, Chiasso e Lugano. <p>² La Centrale operativa e d'allarme di fedpol costituisce l'autorità nazionale di verifica ai sensi dell'articolo 8 del regolamento (UE) 2024/1358⁹⁴. Verifica in particolare che le condizioni di cui all'articolo 33 del regolamento (UE) 2024/1358 relative al confronto da parte dell'autorità nell'Eurodac siano soddisfatte.</p> <p>³ Se queste condizioni sono soddisfatte, l'autorità nazionale di verifica avvia una consultazione nell'Eurodac. Il confronto delle impronte digitali e delle immagini del volto o la consultazione tramite dati alfanumerici avviene in modo automatizzato tramite il punto di accesso nazionale.</p> <p>⁵ In casi eccezionali di urgenza ai sensi dell'articolo 32 paragrafo 4 del regolamento (UE) 2024/1358, l'autorità nazionale di verifica può avviare immediatamente la consultazione e verificare solo a posteriori se sono soddisfatte tutte le condizioni.</p>
	<p><i>Art. 102a^{quinquies}</i> <i>Verifica delle impronte digitali e delle immagini del volto Eurodac</i></p> <p>¹ Un esperto controlla le impronte digitali in caso di risultato positivo della consultazione Eurodac e se necessario.</p>

⁸⁹ Versione del FF 2021 741

⁹⁰ Regolamento (UE) n. 603/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che istituisce l'«Eurodac» per il confronto delle impronte digitali per l'efficace applicazione del regolamento (UE) n. 604/2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide e per le richieste di confronto con i dati Eurodac presentate dalle autorità di contrasto degli Stati membri e da Euro-pol a fini di contrasto, e che modifica il regolamento (UE) n. 1077/2011 che istituisce un'agenzia europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia (rifusione), versione della GU L 180 del 29.6.2013, pag. 1.

⁹¹ RS 142.20

⁹² RS 362.2

⁹³ FF 2021 741

⁹⁴ Cfr. nota a piè di pagina relativa all'art. 102a^{bis} cpv. 1

Legge vigente o legge approvata dal Parlamento	Avamprogetto
	<p>² Un esperto controlla le immagini del volto nel caso in cui la consultazione Eurodac avvenga solo tramite immagine del volto e dia risultato positivo.</p> <p>³ La SEM definisce le qualifiche di cui devono disporre gli esperti di cui ai capoversi 1 e 2.</p>
<p><i>Art. 102c cpv. 5</i></p> <p>I dati provenienti dalla banca dati Eurodac non possono in nessun caso essere trasmessi a:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. uno Stato non vincolato da un accordo di associazione alla normativa di Dublino; b. organizzazioni internazionali; c. soggetti di diritto privato. 	<p><i>Art. 102c cpv. 5 e 6</i></p> <p>⁵ I dati personali registrati nell'Eurodac non possono essere comunicati a Stati terzi, organizzazioni internazionali, enti privati o persone fisiche.</p> <p>⁶ La SEM può tuttavia comunicare dati a uno Stato non vincolato da un accordo di associazione alla normativa di Dublino, se necessario per provare l'identità di cittadini di Stati terzi che soggiornano illegalmente in Svizzera ai fini del rimpatrio, purché siano soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 50 del regolamento (UE) 2024/1358⁹⁵.</p>
	<p><i>Art. 102c^{bis} Disposizioni esecutive relative all'Eurodac</i></p> <p>Il Consiglio federale disciplina:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. a quali unità delle autorità federali di cui all'articolo 102a^{ter} capoverso 2 spettano le facoltà menzionate in tali disposizioni; b. la procedura di acquisizione dei dati dell'Eurodac da parte delle autorità di cui all'articolo 102a^{quater} capoverso 2; c. i dati dell'Eurodac ai quali hanno accesso le autorità; d. la registrazione dei dati e la procedura di cancellazione; e. le modalità relative alla sicurezza dei dati; f. la collaborazione con i Cantoni; g. la responsabilità del trattamento dei dati.

⁹⁵ Cfr. nota a piè di pagina relativa all'art. 102a^{bis} cpv. 1.

Legge federale del 13 giugno 2008 sui sistemi d'informazione di polizia della Confederazione (LSIP; RS 361)

Legge vigente o legge approvata dal Parlamento	Avamprogetto
<p><i>Art. 16a cpv. 1 frase introduttiva</i></p> <p>¹ Il servizio comune di confronto biometrico (sBMS) previsto dai regolamenti (UE) 2019/817⁹⁶ e (UE) 2019/818⁹⁷ contiene elementi relativi alle caratteristiche biometriche (template biometrici) ottenuti dai dati biometrici registrati nei seguenti sistemi d'informazione Schengen/Dublino:</p>	<p><i>Art. 16a cpv. 1, frase introduttiva, seconda nota a piè di pagina⁹⁸</i></p> <p>¹ Il servizio comune di confronto biometrico (sBMS) previsto dai regolamenti (UE) 2019/817⁹⁹ e (UE) 2019/818¹⁰⁰ contiene elementi relativi alle caratteristiche biometriche (template biometrici) ottenuti dai dati biometrici registrati nei seguenti sistemi d'informazione Schengen/Dublino:</p>

⁹⁶ Regolamento (UE) 2019/817 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, che istituisce un quadro per l'interoperabilità tra i sistemi di informazione dell'UE nel settore delle frontiere e dei visti e che modifica i regolamenti (CE) n. 767/2008, (UE) n. 2016/399, (UE) 2017/2226, (UE) 2018/1240, (UE) 2018/1726 e (UE) 2018/1861 del Parlamento europeo e del Consiglio e le decisioni 2004/512/CE e 2008/633/GAI del Consiglio, versione della GU L 135 del 22.5.2019, pag. 27.

⁹⁷ Regolamento (UE) 2019/818 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, che istituisce un quadro per l'interoperabilità tra i sistemi di informazione dell'UE nel settore della cooperazione di polizia e giudiziaria, asilo e migrazione, e che modifica i regolamenti (UE) 2018/1726, (UE) 2018/1862 e (UE) 2019/816, versione della GU L 135 del 22.5.2019, pag. 85.

⁹⁸ FF 2021 674

⁹⁹ Regolamento (UE) 2019/817 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 mag. 2019, che istituisce un quadro per l'interoperabilità tra i sistemi di informazione dell'UE nel settore delle frontiere e dei visti e che modifica i regolamenti (CE) n. 767/2008, (UE) n. 2016/399, (UE) 2017/2226, (UE) 2018/1240, (UE) 2018/1726 e (UE) 2018/1861 del Parlamento europeo e del Consiglio e le decisioni 2004/512/CE e 2008/633/GAI del Consiglio, GU L 135 del 22.5.2019, pag. 27; modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2021/1134, GU L 248 del 13.7.2021, pag. 11.

¹⁰⁰ Regolamento (UE) 2019/818 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 mag. 2019, che istituisce un quadro per l'interoperabilità tra i sistemi di informazione dell'UE nel settore della cooperazione di polizia e giudiziaria, asilo e migrazione, e che modifica i regolamenti (UE) 2018/1726, (UE) 2018/1862 e (UE) 2019/816, GU L 135 del 22.5.2019, pag. 85, modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2024/1358, GU L, 2024/1358 del 22.5.2024.¹⁰¹ Versione del FF 2021 674

4. Quarto progetto: Decreto federale che approva e traspone nel diritto svizzero lo scambio di note tra la Svizzera e l'Unione europea concernente il recepimento del regolamento (UE) 2024/1356 che introduce accertamenti nei confronti dei cittadini di paesi terzi alle frontiere esterne e modifica i regolamenti (CE) n. 767/2008, (UE) 2017/2226, (UE) 2018/1240 e (UE) 2019/817

Modifica della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri e la loro integrazione (LStrl; RS 142.20)

Legge vigente o legge approvata dal Parlamento	Avamprogetto
<p>(Art. 9a Ex art. 103)¹⁰¹</p>	<p>Art. 9b¹⁰² <i>Accertamenti alla frontiera esterna Schengen</i></p> <p>¹ Gli stranieri rintracciati all'atto di attraversare illegalmente la frontiera esterna Schengen senza passare da un posto di confine autorizzato sono sottoposti senza indugio ma al massimo entro sette giorni a un accertamento da parte delle autorità cantonali di polizia. Se il controllo secondo il diritto sugli stranieri alla frontiera è stato demandato alla Confederazione, l'accertamento incombe all'UDSC. Di norma viene svolto all'aeroporto o nelle sue vicinanze oppure in altri luoghi situati sul territorio della Svizzera.</p> <p>² La procedura di accertamento è retta dal regolamento (UE) 2024/1356¹⁰³. Consta degli elementi seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. un controllo preliminare dello stato di salute; b. un controllo preliminare delle vulnerabilità; c. identificazione o verifica dell'identità; d. registrazione di dati biometrici nell'Eurodac, nella misura in cui non sia ancora avvenuta; e. un controllo di sicurezza; f. compilazione del modulo consuntivo; g. indirizzamento alla procedura adeguata. <p>³ Gli stranieri hanno l'obbligo di tenersi a disposizione delle autorità competenti per la durata degli accertamenti, di indicare nome, data di nascita, genere e nazionalità nonché di presentare documenti e informazioni atti a comprovare questi dati. Hanno inoltre l'obbligo di mettere a disposizione i loro dati biometrici.</p> <p>⁴ Sono esentati dagli accertamenti alla frontiera esterna Schengen gli stranieri dei quali la Svizzera non è tenuta a rilevare i dati biometrici conformemente all'articolo 23 paragrafo 1 del regolamento (UE) 2024/1358¹⁰⁴ per motivi diversi dall'età.</p> <p>⁵ Per le persone di cui al capoverso 1 alle quali a causa dello stato delle loro dita si applica la procedura secondo l'articolo 23 paragrafo 4 del regolamento (UE) 2024/1358¹⁰⁵, l'accertamento avviene successivamente e il termine per</p>

¹⁰¹ Versione del FF 2021 674

¹⁰² FF 2021 674

¹⁰³ Regolamento (UE) 2024/1356 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 mag. 2024 che introduce accertamenti nei confronti dei cittadini di paesi terzi alle frontiere esterne e modifica i regolamenti (CE) n. 767/2008, (UE) 2017/2226, (UE) 2018/1240 e (UE) 2019/817, GU L, 2024/1356 del 22.5.2024.

¹⁰⁴ Regolamento (UE) 2024/1358 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 mag. 2024 che istituisce l'«Eurodac» per il confronto dei dati biometrici ai fini dell'applicazione efficace dei regolamenti (UE) 2024/1351 e (UE) 2024/1350 del Parlamento europeo e del Consiglio e della direttiva 2001/55/CE del Consiglio e ai fini dell'identificazione dei cittadini di paesi terzi e apolidi il cui soggiorno è irregolare, e per le richieste di confronto con i dati Eurodac presentate dalle autorità di contrasto degli Stati membri e da Europol a fini di contrasto, che modifica i regolamenti (UE) 2018/1240 e (UE) 2019/818, versione della GU L, 2024/1358 del 22.5.2024.

¹⁰⁵ Cfr. nota a piè di pagina relativa al cpv. 2.

Legge vigente o legge approvata dal Parlamento	Avamprogetto
	<p>l'accertamento è ridotto a quattro giorni se esse si trattenono per più di 72 ore alla frontiera esterna Schengen.</p> <p>⁶ I cittadini stranieri che chiedono asilo prima dell'inizio dell'accertamento sono sottoposti alla procedura in aeroporto ai sensi dell'articolo 21a capoverso 1 della legge del 26 giugno 1998¹⁰⁶ sull'asilo (LAsi). Se nell'aeroporto in questione non è prevista tale procedura, i cittadini di Paesi terzi devono essere accompagnati in un centro federale ai sensi dell'articolo 21 capoverso 1. La successiva procedura di accertamento è retta dall'articolo 21a capoverso 2 LAsi.</p> <p>⁷ Nel caso di cittadini stranieri che chiedono asilo durante la procedura di accertamento, quest'ultima viene portata a termine, dopodiché gli interessati vengono accompagnati in un centro federale.</p>
	<p><i>Art. 9c¹⁰⁷ Accertamenti sul territorio svizzero</i></p> <p>¹ Devono essere sottoposti immediatamente, ma al più tardi entro tre giorni, ad accertamenti dell'autorità cantonale o comunale di polizia competente gli stranieri che:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. hanno attraversato in modo non autorizzato la frontiera esterna Schengen; b. soggiornano illegalmente sul territorio svizzero e vi vengono rintracciati. <p>² Gli stranieri hanno l'obbligo di tenersi a disposizione delle autorità competenti per la durata degli accertamenti, di indicare nome, data di nascita, genere e nazionalità nonché di presentare documenti e informazioni atti a comprovare questi dati. Hanno inoltre l'obbligo di mettere a disposizione i loro dati biometrici.</p> <p>³ È possibile astenersi dagli accertamenti se gli stranieri sono già stati sottoposti ad accertamento secondo il regolamento (UE) 2024/1356 o soddisfano le condizioni di cui al capoverso 1 e sono riammessi da un altro Stato Schengen in virtù di accordi bilaterali secondo l'articolo 64c capoverso 1 lettera a immediatamente dopo il loro fermo.</p> <p>⁴ Nel caso di cittadini stranieri che chiedono asilo prima dell'inizio dell'accertamento, l'autorità competente presso la quale è stata presentata la domanda d'asilo deve accompagnare gli interessati in un centro federale. La successiva procedura di accertamento è retta dall'articolo 26 capoverso 1^{bis} LAsi.</p> <p>⁷ Nel caso di cittadini stranieri che chiedono asilo durante la procedura di accertamento, quest'ultima viene portata a termine, dopodiché gli interessati vengono accompagnati in un centro federale.</p>
	<p><i>Art. 9d¹⁰⁸ Meccanismo di monitoraggio indipendente nell'ambito degli accertamenti</i></p> <p>L'articolo 21b LAsi si applica per analogia ai compiti del meccanismo di monitoraggio indipendente nell'ambito degli accertamenti secondo il regolamento (UE) 2024/1356¹⁰⁹.</p>

¹⁰⁶ RS 142.31

¹⁰⁷ FF 2021 674

¹⁰⁸ FF 2021 674

¹⁰⁹ Cfr. nota a piè di pagina relativa all'art. 9b cpv. 2.

Legge vigente o legge approvata dal Parlamento	Avamprogetto
<p><i>Art. 30 cpv. 1 lett. 1</i></p> <p>¹ È possibile derogare alle condizioni d'ammissione (art. 18–29) al fine di:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. disciplinare l'attività lucrativa e la partecipazione a programmi occupazionali da parte di richiedenti l'asilo (art. 43 della L del 26 giu. 1998¹¹⁰ sull'asilo, LAsi), stranieri ammessi provvisoriamente (art. 85) e persone bisognose di protezione (art. 75 LAsi). 	<p><i>Art. 30 cpv. 1 lett. 1</i></p> <p>¹ È possibile derogare alle condizioni d'ammissione (art. 18–29) al fine di:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. disciplinare l'attività lucrativa e la partecipazione a programmi occupazionali da parte di richiedenti l'asilo (art. 43 LAsi¹¹¹), stranieri ammessi provvisoriamente (art. 85) e persone bisognose di protezione (art. 75 LAsi).
<p><i>Art. 73 cpv. 1 e 2</i></p> <p>¹ La competente autorità federale o cantonale può fermare persone sprovviste di permesso di soggiorno di breve durata, di permesso di dimora o di permesso di domicilio per:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. notificar loro una decisione relativa al loro statuto di soggiorno in Svizzera; b. accertarne l'identità o la cittadinanza, se a tal fine sia necessaria la loro cooperazione; c. assicurarne la consegna alle autorità competenti di uno Stato limitrofo in virtù di un accordo di riammissione. <p>² Il fermo può protrarsi al massimo per la durata della cooperazione, dell'interrogatorio o dell'eventuale trasporto necessari oppure fino alla consegna alle autorità competenti di uno Stato limitrofo; il fermo non può in ogni caso protrarsi oltre i tre giorni.</p>	<p><i>Art. 73 cpv. 1 lett. d e 2^{bis}</i></p> <p>¹ La competente autorità federale o cantonale può fermare persone sprovviste di permesso di soggiorno di breve durata, di permesso di dimora o di permesso di domicilio per:</p> <ol style="list-style-type: none"> d. svolgere accertamenti secondo gli articoli 9b e 9c della presente legge e gli articoli 21a e 26 capoversi 1^{bis} e 1^{ter} LAsi¹¹², se la persona viola il proprio obbligo di collaborare o se vi è il pericolo che si renda irreperibile o che violi la sicurezza e l'ordine pubblici in Svizzera. <p>^{2bis} Nei casi di cui al capoverso 1 lettera d, la durata del fermo è di:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. massimo sette giorni per i casi secondo l'articolo 9b capoverso 1 della presente legge e gli articoli 21a e 26 capoverso 1^{ter} LAsi; b. massimo quattro giorni per i casi secondo l'articolo 9b capoverso 4; c. massimo tre giorni per i casi secondo l'articolo 9c della presente legge e l'articolo 26 capoverso 1^{bis} LAsi.
<p><i>Art. 103c cpv. 2 lett. e ed f¹³</i></p> <p>² Le autorità o i terzi seguenti hanno accesso online ai dati dell'EES:</p> <ol style="list-style-type: none"> e. il Protocollo del DFAE e la Missione permanente della Svizzera presso l'Ufficio delle Nazioni Unite e le altre organizzazioni internazionali a Ginevra (Missione svizzera a Ginevra): al fine di esaminare le condizioni d'entrata o di soggiorno in Svizzera di cittadini di Stati terzi nell'ambito del rilascio di carte di legittimazione; f. le imprese di trasporto soggette a un obbligo di diligenza: al fine di verificare se i cittadini di Stati terzi sono in possesso di un visto valido per soggiorni di breve durata. 	<p><i>Art. 103c cpv. 2 lett. g¹⁴</i></p> <p>² Le autorità o i terzi seguenti hanno accesso online ai dati dell'EES:</p> <ol style="list-style-type: none"> g. la SEM, il Corpo delle guardie di confine e le autorità cantonali e comunali di polizia incaricate dei controlli sulle persone: al fine di effettuare accertamenti secondo gli articoli 9b e 9c della presente legge nonché gli articoli 21a e 26 capoversi 1^{bis} e 1^{ter} LAsi.
<p><i>Art. 108c cpv. 3¹⁵</i></p>	<p><i>Art. 108c cpv. 4¹⁶</i></p> <p>⁴ L'unità nazionale ETIAS della Svizzera procede agli accertamenti necessari qualora dal confronto dei dati di una</p>

¹¹⁰ RS 142.31

¹¹¹ RS 142.31

¹¹² RS 142.31

¹¹³ Versione del FF 2022 3213

¹¹⁴ FF 2022 3213

¹¹⁵ Articolo introdotto con il FF 2020 7911 e modificato con il FF 2022 3213.

¹¹⁶ FF 2022 3213

Legge vigente o legge approvata dal Parlamento	Avamprogetto
<p>³ L'unità nazionale ETIAS della Svizzera procede agli accertamenti necessari qualora dal confronto dei dati di un richiedente un visto o un permesso di soggiorno di breve durata, di dimora o di domicilio con l'elenco di controllo ETIAS risulti un riscontro positivo. Comunica alla competente autorità svizzera gli eventuali rischi per la sicurezza interna entro sette giorni dal ricevimento dell'avviso automatico del C-VIS.</p>	<p>persona sottoposta ad accertamenti con l'elenco di controllo ETIAS risulti un riscontro positivo. Comunica alla competente autorità svizzera gli eventuali rischi per la sicurezza interna entro due giorni dal ricevimento dell'avviso automatico dell'ETIAS.</p>
<p><i>Art. 108e Abs. 2 Bst. c–e¹¹⁷</i></p> <p>² Le autorità o i terzi seguenti hanno accesso online ai dati dell'ETIAS:</p> <ul style="list-style-type: none"> c. le imprese di trasporto soggette a un obbligo di diligenza, per verificare se i cittadini di Stati terzi sono in possesso di un'autorizzazione ai viaggi ETIAS valida; d. la SEM, le rappresentanze svizzere all'estero e le missioni, le autorità cantonali di migrazione competenti in materia di visti e le autorità comunali cui i Cantoni hanno delegato queste competenze, la Segreteria di Stato e la Direzione politica del DFAE, per esaminare le domande di visto e prendere le pertinenti decisioni secondo il Codice dei visti; e. la SEM, il Protocollo del DFAE, la Missione svizzera a Ginevra e le autorità cantonali e comunali di migrazione, per esaminare le condizioni d'entrata e di soggiorno di cittadini di Stati terzi in Svizzera e prendere le pertinenti decisioni. 	<p><i>Art. 108e cpv. 2 lett. f¹¹⁸</i></p> <p>² Le autorità o i terzi seguenti hanno accesso online ai dati dell'ETIAS:</p> <ul style="list-style-type: none"> f. la SEM, il Corpo delle guardie di confine e le autorità cantonali e comunali di polizia incaricate dei controlli sulle persone: al fine di effettuare accertamenti secondo gli articoli 9b e 9c della presente legge nonché gli articoli 21a e 26 capoversi 1^{bis} e 1^{ter} LAsi.
<p><i>Art. 109a cpv. 2 frase introduttiva e lett. f–h</i></p> <p>² Le autorità o i terzi seguenti hanno accesso online ai dati del C-VIS:</p> <ul style="list-style-type: none"> f. la SEM, le autorità cantonali di migrazione competenti per il rilascio di titoli di soggiorno e le autorità comunali cui i Cantoni hanno delegato queste competenze: al fine di rilasciare permessi di soggiorno di breve durata, di dimora e di domicilio; g. il Protocollo del DFAE e la Missione svizzera a Ginevra: al fine di rilasciare carte di legittimazione; h. le imprese di trasporto soggette a un obbligo di diligenza: al fine di verificare la validità dei visti o dei titoli di soggiorno. 	<p><i>Art. 109a cpv. 2 lett. i¹¹⁹</i></p> <p>² Le autorità o i terzi seguenti hanno accesso online ai dati del C-VIS:</p> <ul style="list-style-type: none"> i. la SEM, il Corpo delle guardie di confine e le autorità cantonali e comunali di polizia incaricate dei controlli sulle persone: al fine di effettuare accertamenti secondo gli articoli 9b e 9c della presente legge nonché gli articoli 21a e 26 capoversi 1^{bis} e 1^{ter} LAsi.
	<p><i>Art. 110b^{bis} Consultazione del CIR a fini di identificazione nell'ambito di accertamenti¹²⁰</i></p> <p>¹ Le consultazioni del CIR nell'ambito di accertamenti possono essere effettuate al solo scopo di determinare l'identità di una persona secondo l'articolo 14 del regolamento (UE) 2024/1356¹²¹, se l'accertamento è stato avviato in presenza dell'interessato.</p> <p>² Le autorità seguenti possono effettuare consultazioni:</p>

¹¹⁷ Articolo introdotto con il FF 2020 7911 e modificato con il FF 2022 3213.

¹¹⁸ FF 2022 3213

¹¹⁹ FF 2022 3213

¹²⁰ FF 2021 674

¹²¹ Cfr. nota a piè di pagina relativa all'art. 9b cpv. 2.

Legge vigente o legge approvata dal Parlamento	Avamprogetto
	<p>a. l'UDSC e le autorità cantonali e comunali di polizia per accertamenti secondo l'articolo 9b, se cittadini di Stati terzi attraversano illegalmente la frontiera esterna Schengen senza passare da un posto di confine autorizzato e vengono rintracciati;</p> <p>b. le autorità cantonali e comunali di polizia per accertamenti secondo l'articolo 9c, se cittadini di Stati terzi hanno attraversato illegalmente la frontiera esterna Schengen senza passare da un posto di confine autorizzato e sono stati rintracciati sul territorio nazionale;</p> <p>c. le autorità cantonali e comunali di polizia competenti nonché l'UDSC, nella misura in cui a quest'ultimo incombe il controllo alla frontiera, per accertamenti all'aeroporto secondo l'articolo 21a capoverso 1 LAsi;</p> <p>d. la SEM per accertamenti nei centri della Confederazione secondo l'articolo 26 capoversi 1^{bis} e 1^{er} LAsi.</p> <p>³ Se dalla consultazione emerge che i dati dell'interessato sono registrati nel CIR, l'autorità competente può consultare i dati personali menzionati negli articoli 18 paragrafo 1 dei regolamenti (UE) 2019/817¹²² e (UE) 2019/818¹²³.</p>

¹²² Regolamento (UE) 2019/817 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 mag. 2019 che istituisce un quadro per l'interoperabilità tra i sistemi di informazione dell'UE nel settore delle frontiere e dei visti e che modifica i regolamenti (CE) n. 767/2008, (UE) n. 2016/399, (UE) 2017/2226, (UE) 2018/1240, (UE) 2018/1726 e (UE) 2018/1861 del Parlamento europeo e del Consiglio e le decisioni 2004/512/CE e 2008/633/GAI del Consiglio, GU L 135 del 22.5.2019, pag. 27; modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2024/1356, GU L 2024/1356 del 22.5.2024.

¹²³ Regolamento (UE) 2019/818 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 mag. 2019, che istituisce un quadro per l'interoperabilità tra i sistemi di informazione dell'UE nel settore della cooperazione di polizia e giudiziaria, asilo e migrazione, e che modifica i regolamenti (UE) 2018/1726, (UE) 2018/1862 e (UE) 2019/816, GU L 135 del 22.5.2019, pag. 85; modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2024/1356, GU L 2024/1358 del 22.5.2024.

Modifica della legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi; RS 142.31)

Legge vigente	Avamprogetto
<p><i>Art. 21 cpv. 1</i></p> <p>¹ Le autorità competenti assegnano a un centro della Confederazione le persone che presentano una domanda d'asilo alla frontiera o dopo l'intercettazione nei pressi della frontiera in occasione dell'entrata illegale o all'interno del Paese. È fatto salvo l'articolo 24a capoverso 3.</p>	<p><i>Art. 21 cpv. 1</i></p> <p>¹ Le autorità competenti accompagnano in un centro della Confederazione le persone che presentano una domanda d'asilo alla frontiera o dopo l'intercettazione nei pressi della frontiera in occasione dell'entrata illegale o all'interno del Paese. È fatto salvo l'articolo 24a capoverso 3.</p>
	<p><i>Art. 21a Accertamenti in caso di domanda d'asilo all'aeroporto</i></p> <p>¹ Nel caso di persone che presentano una domanda d'asilo alla frontiera esterna Schengen presso un aeroporto svizzero in cui vengono svolte procedure secondo l'articolo 22 e che non soddisfano le condizioni d'entrata, l'autorità incaricata del controllo alla frontiera informa la SEM. D'intesa con la SEM, l'autorità competente effettua gli accertamenti previsti dal regolamento (UE) 2024/1356¹²⁴ entro sette giorni dal rintraccio delle persone in questione o dal giorno in cui si sono presentate alla frontiera. Di norma vengono svolti all'aeroporto o nelle sue vicinanze oppure in altri luoghi situati sul territorio della Svizzera.</p> <p>² Nel caso di persone che presentano una domanda d'asilo alla frontiera esterna Schengen presso un aeroporto svizzero in cui non vengono svolte procedure secondo l'articolo 22 e che non soddisfano le condizioni d'entrata, l'autorità cantonale di polizia accompagna le persone in questione in un centro della Confederazione. Se il controllo secondo il diritto sugli stranieri alla frontiera è stato demandato alla Confederazione, l'accompagnamento delle persone in un centro della Confederazione incombe all'UDSC. La successiva procedura di accertamento è retta dall'articolo 26 capoverso 1^{ter}.</p> <p>³ Anche le persone cui è stata autorizzata l'entrata conformemente all'articolo 6 paragrafo 5 lettera c del codice frontiere Schengen e che presentano una domanda d'asilo sottostanno agli accertamenti.</p> <p>⁴ La procedura di accertamento è retta dal regolamento (UE) 2024/1356. Consta degli elementi seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. un controllo preliminare dello stato di salute; b. un controllo preliminare delle vulnerabilità; c. identificazione o verifica dell'identità; d. registrazione di dati biometrici nell'Eurodac, nella misura in cui non sia ancora avvenuta; e. un controllo di sicurezza; f. compilazione del modulo consuntivo; g. indirizzamento alla procedura adeguata. <p>⁵ I richiedenti l'asilo hanno l'obbligo di tenersi a disposizione delle autorità competenti per la durata degli accertamenti, di indicare nome, data di nascita, genere e nazionalità nonché di presentare documenti e informazioni atti a comprovare questi dati. Hanno inoltre l'obbligo di mettere a disposizione i loro dati biometrici.</p> <p>⁶ In vista di svolgere la procedura d'asilo all'aeroporto, la SEM rifiuta l'entrata in Svizzera del richiedente l'asilo per la durata degli accertamenti.</p>

¹²⁴ Regolamento (UE) 2024/1356 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 mag. 2024 che introduce accertamenti nei confronti dei cittadini di paesi terzi alle frontiere esterne e modifica i regolamenti (CE) n. 767/2008, (UE) 2017/2226, (UE) 2018/1240 e (UE) 2019/817, GU L, 2024/1356, 22.5.2024.

Legge vigente	Avamprogetto
	<p>⁷ Nel momento in cui gli rifiuta l'entrata, la SEM assegna al richiedente un luogo di soggiorno e gli fornisce un alloggio adeguato. Le spese dell'alloggio sono a carico della SEM. I gestori di aeroporti sono responsabili dell'approntamento di alloggi a basso costo.</p> <p>⁸ La decisione relativa al rifiuto dell'entrata e all'assegnazione di un luogo di soggiorno è notificata al richiedente, indicando i rimedi giuridici, entro due giorni dal deposito della domanda. Prima della decisione, al richiedente è concesso il diritto di essere sentito.</p>
	<p><i>Art. 21b Meccanismo di monitoraggio indipendente nell'ambito degli accertamenti</i></p> <p>¹ Il servizio responsabile per il meccanismo di monitoraggio indipendente svolge i compiti che gli vengono affidati in conformità all'articolo 10 del regolamento (UE) 2024/1356¹²⁵. Tra questi compiti figurano in particolare il controllo del rispetto del principio di non respingimento e delle norme in materia di accesso alla procedura d'asilo, interesse superiore del minore e carcerazione amministrativa.</p> <p>² Il Consiglio federale designa il servizio responsabile di cui al capoverso 1.</p>
<p><i>Art. 22 Procedura all'aeroporto</i></p> <p>¹ L'autorità competente rileva le generalità delle persone che presentano una domanda d'asilo in un aeroporto svizzero, le fotografa e ne allestisce schede dattiloscopiche. Può rilevare altri dati biometrici e interrogarle sommariamente sull'itinerario seguito e sui motivi che le hanno indotte a lasciare il loro Paese.</p> <p>^{1bis} La SEM verifica la propria competenza a svolgere la procedura d'asilo tenendo conto delle disposizioni degli Accordi di associazione alla normativa di Dublino.</p> <p>^{1ter} La SEM autorizza l'entrata se la Svizzera è competente per lo svolgimento della procedura d'asilo in virtù del regolamento (UE) n. 604/2013¹²⁶ e:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. nel Paese dal quale è direttamente giunto in Svizzera, il richiedente l'asilo sembra esposto a pericolo per uno dei motivi enumerati dall'articolo 3 capoverso 1 o minacciato di trattamento inumano; oppure b. il richiedente rende verosimile che il Paese dal quale è direttamente giunto in Svizzera lo costringerebbe, violando il principio del non respingimento, a recarsi in un Paese nel quale sembra essere esposto a pericolo. <p>² L'entrata in Svizzera è rifiutata provvisoriamente se i provvedimenti di cui al capoverso 1 e la verifica di cui al capoverso ^{1bis} non permettono di determinare immediatamente se sono adempite le condizioni per l'ottenimento di un'autorizzazione d'entrata secondo il capoverso ^{1ter}.</p> <p>^{2bis} Per evitare casi di rigore personale, il Consiglio federale può decidere in quali altri casi l'entrata in Svizzera è autorizzata.</p> <p>³ Nel momento in cui gli rifiuta l'entrata, la SEM assegna al richiedente un luogo di soggiorno e gli fornisce un alloggio adeguato. Le spese dell'alloggio sono a carico della SEM. I</p>	<p><i>Art. 22 Procedura d'asilo all'aeroporto</i></p> <p>¹ Al termine degli accertamenti di cui all'articolo 21a capoverso 1 la SEM può rilevare altre generalità. Allestisce schede dattiloscopiche e scatta fotografie se ciò non è stato fatto durante gli accertamenti. Può rilevare altri dati biometrici, verificare altri mezzi probatori e documenti di viaggio e d'identità e procedere ad accertamenti per quanto riguarda la provenienza e l'identità. La SEM può incaricare terzi di svolgere questi compiti. I terzi incaricati sottostanno allo stesso obbligo del segreto che vincola il personale federale.</p> <p>² L'autorità competente informa i richiedenti l'asilo in merito ai loro diritti e ai loro obblighi nell'ambito della procedura d'asilo. Può interrogarli sulla loro identità, sull'itinerario di viaggio e sommariamente sui motivi che li hanno indotti a lasciare il loro Paese.</p> <p>³ La SEM verifica la propria competenza a svolgere la procedura d'asilo tenendo conto delle disposizioni degli Accordi di associazione alla normativa di Dublino.</p> <p>⁴ La SEM autorizza l'entrata se la Svizzera è competente per lo svolgimento della procedura d'asilo in virtù del regolamento (UE) n. 604/2013 e:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. nel Paese dal quale è direttamente giunto in Svizzera, il richiedente l'asilo sembra esposto a pericolo per uno dei motivi enumerati dall'articolo 3 capoverso 1 o minacciato di trattamento inumano; oppure b. il richiedente rende verosimile che il Paese dal quale è direttamente giunto in Svizzera lo costringerebbe, violando il principio del non respingimento, a recarsi in un Paese nel quale sembra essere esposto a pericolo. <p>⁵ Può parimenti autorizzare l'entrata qualora si possa prevedere che la procedura non potrà essere portata a termine entro 27 giorni dal deposito della domanda.</p>

¹²⁵ Cfr. nota a piè di pagina relativa all'art. 21a cpv. 1.

¹²⁶ Regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giu. 2013, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (rifusione), versione della GU L 180 del 29.6.2013, pag. 31.

Legge vigente	Avamprogetto
<p>gestori di aeroporti sono responsabili dell'approntamento di alloggi a basso costo.</p> <p>^{3bis} Al richiedente l'asilo che presenta una domanda d'asilo in un aeroporto svizzero, la Confederazione garantisce una consulenza e una rappresentanza legale gratuite per analogia con gli articoli 102f-102k.</p> <p>⁴ La decisione relativa al rifiuto dell'entrata e all'assegnazione di un luogo di soggiorno è notificata al richiedente, indicando i rimedi giuridici, entro due giorni dal deposito della domanda. Prima della decisione, al richiedente è concesso il diritto di essere sentito.</p> <p>⁵ Il richiedente può essere trattenuto, al massimo per 60 giorni, all'aeroporto o eccezionalmente in un altro luogo adeguato. Passata in giudicato una decisione di allontanamento, può essere incarcerato in vista del rinvio coatto.</p> <p>⁶ La SEM può in seguito attribuire il richiedente a un Cantone o a un centro della Confederazione. Negli altri casi, l'ulteriore procedura all'aeroporto è retta dagli articoli 23, 29, 36 e 37.</p>	<p>⁶ Per evitare casi di rigore personale, il Consiglio federale può decidere in quali altri casi l'entrata in Svizzera è autorizzata.</p> <p>⁷ Al richiedente l'asilo che presenta una domanda d'asilo in un aeroporto svizzero, la Confederazione garantisce, al termine degli accertamenti, una consulenza e una rappresentanza legale gratuite per analogia con gli articoli 102f-102k.</p> <p>⁸ Il richiedente può essere trattenuto, al massimo per 67 giorni, all'aeroporto o eccezionalmente in un altro luogo adeguato. Passata in giudicato una decisione di allontanamento, può essere incarcerato in vista del rinvio coatto.</p> <p>⁹ La SEM può in seguito attribuire il richiedente a un Cantone o a un centro della Confederazione. Negli altri casi, l'ulteriore procedura all'aeroporto è retta dagli articoli 23, 29, 36 e 37.</p>
<p><i>Art. 23 cpv. 2</i></p> <p>² La decisione è notificata entro 20 giorni dalla presentazione della domanda. Se la procedura si protrae oltre tale periodo, la SEM attribuisce il richiedente a un Cantone o a un centro della Confederazione.</p>	<p><i>Art. 23 cpv. 2</i></p> <p>² La decisione è notificata entro 27 giorni dalla presentazione della domanda. Se la procedura si protrae oltre tale periodo, la SEM attribuisce il richiedente a un Cantone o a un centro della Confederazione.</p>
<p><i>Art. 26 cpv. 1</i></p> <p>¹ Con la presentazione della domanda d'asilo inizia la fase preparatoria. Questa dura al massimo dieci giorni nella procedura Dublino e al massimo 21 giorni nelle altre procedure.</p>	<p><i>Art. 26 cpv. 1-1quinquies</i></p> <p>¹ Con la presentazione della domanda d'asilo inizia la fase preparatoria. In caso di procedura secondo il capoverso 1^{bis} la fase preparatoria dura al massimo 13 giorni nella procedura Dublino e al massimo 24 giorni nelle altre procedure. In caso di procedura secondo il capoverso 1^{ter} dura al massimo 17 giorni e nelle altre procedure al massimo 28 giorni.</p> <p>^{1bis} Se non vi sono indizi che il richiedente d'asilo in questione abbia attraversato in modo autorizzato la frontiera esterna in uno Stato Schengen e che siano già stati effettuati gli accertamenti, la SEM svolge gli accertamenti previsti dal regolamento (UE) 2024/1356¹²⁷. L'accertamento avviene senza indugio o comunque al massimo tre giorni dopo che la persona è stata rintracciata o che si è presentata presso il centro della Confederazione.</p> <p>^{1ter} Nel caso di persone che presentano una domanda d'asilo in virtù dell'articolo 21a capoverso 2 alla frontiera esterna Schengen presso un aeroporto svizzero in cui non vengono svolte procedure secondo l'articolo 22 e che non soddisfano le condizioni d'entrata, la SEM effettua gli accertamenti previsti dal regolamento (UE) 2024/1356 senza indugi ed entro sette giorni dal giorno in cui si sono presentate alla frontiera.</p> <p>^{1quater} La procedura secondo i capoversi 1^{bis} e 1^{ter} consta degli elementi seguenti:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. un controllo preliminare dello stato di salute; b. un controllo preliminare delle vulnerabilità; c. identificazione o verifica dell'identità; d. registrazione di dati biometrici nell'Eurodac, nella misura in cui non sia ancora avvenuta; e. un controllo di sicurezza; f. compilazione del modulo consuntivo; g. indirizzamento alla procedura adeguata.

¹²⁷ Cfr. nota a piè di pagina relativa all'art. 21a cpv 1.

Legge vigente	Avamprogetto
	<p>I quinquies I richiedenti l'asilo hanno l'obbligo di tenersi a disposizione delle autorità competenti per la durata degli accertamenti, di indicare nome, data di nascita, genere e nazionalità nonché di presentare documenti e informazioni atti a comprovare questi dati. Hanno inoltre l'obbligo di mettere a disposizione i loro dati biometrici.</p>
<p><i>Art. 102h cpv. 1</i> ¹ Dall'inizio della fase preparatoria e per il seguito della procedura d'asilo, a ogni richiedente l'asilo è assegnato un rappresentante legale, sempreché il richiedente l'asilo non vi rinunci esplicitamente.</p>	<p><i>Art. 102h cpv. 1</i> ¹ Dopo gli accertamenti secondo il regolamento (UE) 2024/1356¹²⁸, nella fase preparatoria e per il seguito della procedura d'asilo, a ogni richiedente l'asilo è assegnato un rappresentante legale, sempreché il richiedente l'asilo non vi rinunci esplicitamente.</p>
<p><i>Art. 108 cpv. 4</i> ⁴ Il ricorso contro il rifiuto dell'entrata in Svizzera secondo l'articolo 22 capoverso 2 può essere interposto fino al momento della notificazione di una decisione secondo l'articolo 23 capoverso 1.</p>	<p><i>Art. 108 cpv. 4</i> ⁴ Il ricorso contro il rifiuto dell'entrata in Svizzera secondo l'articolo 21a capoverso 4 può essere interposto fino al momento della notificazione di una decisione secondo l'articolo 23 capoverso 1.</p>

¹²⁸ Cfr. nota a piè di pagina relativa all'art. 21a cpv 1.